

ORDINE DEL GIORNO



1. **Approvazione verbale seduta precedente;**
 2. **Nota MiSE del 4.1.2012: chiarimenti in materia di emolumenti agli organi camerali di Aziende speciali;**
 3. **Nuovo regolamento Albo Segretari generali;**
 4. **Gruppi di Lavoro su funzioni associate: prime indicazioni a seguito della riunione plenaria;**
 5. **Decreto 8.10.2012: manutenzione immobili utilizzati dalle PA;**
 6. **Decreto Crescita 2.0: documenti informativi, dati di tipo aperto ed inclusione digitale;**
 7. **Aggiornamento sullo stato di attuazione del Censimento industria e servizi ed istituzioni no profit;**
 8. **Varie ed eventuali.**
-

Punto 1

Approvazione verbale seduta precedente;

CONSULTA SEGRETARI GENERALI	Sintesi della Riunione 13.12.2012	
Responsabile attività: <i>Dr. Alberto Caporale</i>	Verbalizzante: <i>Sig.ra Amabile Zannoni</i>	Invio convocazione/o.d.g.: 30.11.2012 Luogo: <i>Unioncamere - Sala Sabbatini</i> Chiusura lavori: ore 13H55
PRESENTI	ASSENTI	INVITATI
<p>Unioncamere Nazionale Claudio Gagliardi</p> <p>Rappresentanti (Regioni): Basilicata: Federico Sisti Calabria: Maurizio Ferrara Campania: Luca Perozzi (in videoconferenza) Emilia Romagna: Paola Morigi Friuli Venezia Giulia: Pierluigi Medeot (in videoconferenza) Lazio: Federico Sisti Liguria: Stefano Senese Lombardia: Mauro Temperelli (in videoconferenza) Marche: Michele De Vita Molise: Lorella Palladino (in videoconferenza) Piemonte: Bruno Fara Puglia: Matteo Di Mauro Sardegna: Enrico Salvatore Massidda Umbria: Giuliana Piandoro Valle d'Aosta: Jeannette Grosjacques Veneto: Roberto Crosta</p> <p>Rappresentanti (Unioni Regionali con oltre 6 province): Emilia Romagna: Ugo Girardi Lombardia: Enzo Rodeschini Piemonte: Paolo Bertolino (in videoconferenza) Sicilia: Vincenzo Genco (delegato) Toscana: Enrico Ciabatti</p> <p>Rappresentanti (di diritto): Napoli: Mario Esti Roma: Pietro Abate</p> <p>Rappresentanti (cooptati): Brindisi: Eupremio Carrozzo (in videoconferenza) Genova: Maurizio Caviglia Piacenza: Alessandro Saguatti (in videoconferenza) Torino: Guido Bolatto (in videoconferenza) Verona: Cesare Veneri (in videoconferenza)</p> <p>Rappresentante (CCIAA con meno di 25mila imprese): Sondrio: Marco Bonat</p>	<p>Rappresentanti (Regioni): Abruzzo: Giampiero Sardi Sicilia: Alfio Pagliaro Toscana: Giuseppe Salvini Trentino: Mauro Leveghi</p> <p>Rappresentanti (Unioni Regionali con oltre 6 province): Veneto: Gian Angelo Bellati</p> <p>Rappresentanti (di diritto): Milano: Pier Andrea Chevallard</p>	<p>Interni Marco Conte <i>Vice Segretario generale</i> Tiziana Pompei <i>Vice Segretario generale</i> Andrea Sammarco <i>Vice Segretario generale</i> Sandro Pettinato <i>Vice Segretario generale</i> Alberto Caporale <i>Dirigente</i> Domenico Mauriello <i>Quadro Unioncamere</i></p>

CONSULTA SEGRETARI GENERALI Sintesi della Riunione dell'13.12.2012

Responsabile attività: *Dr. Alberto Caporale*

Verbalizzante: *Sig.ra Amabile Zannoni*

Punto 1 o.d.g. - Approvazione verbale seduta precedente; **Documentazione presentata:** *Verbale riunione dell'11.10.2012*

Il Dr. Gagliardi saluta e ringrazia tutti gli intervenuti, inclusi i Segretari generali collegati in video-conferenza (Dr. Bolatto, Dr. Bertolino, Dr. Carrozzo, Dr. Di Mauro, Dr. Fara, Dr. Medeot, D.ssa Palladino, Dr. Perozzi, Dr. Saguatti, Dr. Temperelli e Dr. Veneri).

Evidenzia le difficoltà di una gestione della Consulta con un alto tasso di partecipazione in modalità remota e, per il futuro, invita i colleghi a garantire una partecipazione in presenza.

Fa presente che con l'inizio dell'anno nuovo sarà necessario intervenire sulle cooptazioni di lunga durata, non soltanto per garantire il principio di rotazione previsto dal Regolamento di funzionamento della Consulta ma per assicurare il necessario ricambio ampliando la possibilità di partecipazione anche a colleghi non designati in ambito regionale.

Fatta questa premessa, dà immediata apertura ai lavori della Consulta e, con riferimento al p.1) all'o.d.g., chiede se ci siano richieste di modifiche/integrazioni al testo dei verbali presentato.

DECISIONI

Non essendo stata presentata alcuna richiesta di modifica al verbale proposto, il testo si intende approvato all'unanimità.

Punto 2 o.d.g. - 136 ^ Assemblea dei Presidenti delle Camere di commercio (Venezia, 28 ottobre u.s.): decisioni su autoriforma e riassetto organizzativo delle Camere di commercio;

Documentazione presentata: *Il ridisegno dell'organizzazione territoriale delle Camere di commercio (proposta di autoriforma approvata dal Comitato esecutivo Unioncamere del 18.10.2012)*

Punto 5 o.d.g. - Nota Mef n. 74006 del 1.10.2012: aggiornamento sui lavori del tavolo MiSE-MEF;

Documentazione

presentata: *Nota Mef n. 74006 del 1.10.2012-*

Documento di intenti sul rapporto tra Camera di Commercio e rispettiva azienda speciale in materia di decisioni concernente la gestione del personale.

GAGLIARDI

Il punto 2) all'odg è uno dei punti più importanti di questa Consulta e riguarda l'aggiornamento su autoriforma e riassetto organizzativo in base alle decisioni assunte durante l'ultima Assemblea di Venezia.

Riferisce che nella mattinata odierna la Camera voterà la fiducia sul Decreto sviluppo (versione già votata al Senato).

Il dibattito, spiega, ha riguardato l'inserimento di un emendamento le cui finalità raccoglievano le istanze approvate nell'ultima Assemblea dei Presidenti delle Cciao tenutasi a Venezia (intervento normativo rivolto anzitutto a svincolare le Cciao dal riferimento alla dimensione provinciale, attraverso logiche di aggregazione prevalentemente di natura economica).

Sul progetto si era espresso positivamente anche il Ministro dello Sviluppo Economico, che ha anche partecipato attivamente alla riformulazione della proposta.

L'emendamento, presentato da esponenti dei gruppi PD, PDL e UDC, non è stato poi discusso per ragioni di ammissibilità, sia tecniche, che di opportunità politica.

Il Presidente del Senato ha, infatti, scritto al Presidente della Commissione sollecitandolo ad ammettere soltanto emendamenti strettamente attinenti al testo del decreto sviluppo. Conseguentemente, dei 1.700 emendamenti presentati soltanto 30 hanno avuto un inserimento nel testo (in prevalenza emendamenti su questioni già presenti nel testo del decreto legge).

Nella valutazione complessiva ha inciso anche la mancata conversione del decreto legge sulle province: non andando avanti il processo di aggregazione di queste ultime veniva meno anche l'urgenza di mandare avanti il disegno specifico sulle Camere di commercio.

Nell'attuale fase convulsa di fine legislatura, nella quale il Governo si limiterà ad approvare pochissimi provvedimenti (tra i quali la legge di stabilità) ed a accelerare il percorso verso la scadenza della legislatura e verso le elezioni (metà febbraio), non reputa possibile intervenire ulteriormente.

Ci si trova quindi in una situazione di stallo: Province e Cciao rimangono quello che sono ed eventuali cambiamenti sono da rinviare alla prossima legislatura.

Nonostante ciò, gli Organi dell'Unioncamere - riuniti in Unioncamere dopo l'Assemblea di Venezia (due Uffici di Presidenza e un Comitato di Presidenza lo scorso 28 novembre) - hanno confermato la validità del percorso di autoriforma (ritenuto coraggioso e corretto) e ribadito la necessità di una sua realizzazione in tempi brevi.

Si riparte, quindi, dal progetto di autoriforma approvato dal Comitato Esecutivo (18.10.2012) e dall'Assemblea dei Presidenti delle Cciao (Venezia, 28.10.2012).

Come è noto, il progetto di autoriforma pone l'accento sulla dimensione regionale, dimensione privilegiata ma non esclusiva e perno di collegamento per una serie di aggregazione di funzioni.

Informa di aver già ricevuto alcune osservazioni sul ricorso alla dimensione regionale (a tal proposito, cita i colleghi delle Marche ed invita il Dr. De Vita ad intervenire successivamente).

In particolare, all'Unioncamere si chiede se per dimensione regionale si debba intendere unicamente e in maniera rigida la struttura dell'Unione regionale oppure se, in alternativa, potranno essere realizzate formule di aggregazione regionale con contenitori istituzionali organizzativi variabili a seconda della situazione e convenienza.

Esprime il suo accordo nei confronti della seconda ipotesi, soprattutto nei casi in cui non sia possibile realizzare servizi associati all'interno dell'Unione regionale.

Il modello di autoriforma proposto è, infatti, flessibile e lascia ampia facoltà di scelta sulla dimensione di aggregazione (livello regionale, interregionale, sovra regionale o ultra regionale).

Le Camere della regione (con decisione politica espressa nell'ambito della propria Unione regionale) potranno, quindi, scegliere la modalità operativa di aggregazione (Unione regionale, unica azienda speciale regionale, struttura specializzata, CdC con forte specializzazione, ecc.) e la dimensione (livello regionale o sovra regionale) più coerenti alle loro necessità, in base a criteri di opportunità politica e convenienza economica.

L'unica condizione è che le funzioni individuate a Venezia (internazionalizzazione come promozione, rapporto tra sistema formativo e sistema delle imprese, alternanza e raccordo scuola-lavoro, i temi dell'osservazione economica e della semplificazione, alcune funzioni interne tra cui gli acquisti, ecc.) andranno svolte in forma aggregata, e non più singolarmente.

Dà, quindi, apertura al dibattito, a conclusione del quale presenterà alcune slides, frutto di un primo lavoro di benchmarking tra tutte le Camere di Commercio sulle diverse funzioni, i cui dati potranno essere di aiuto a capire eventuali possibili recuperi di efficienza e una migliore modalità di intervento.

CIABATTI

Interviene per primo, anche in considerazione del fatto che il suo Presidente è stato tra coloro che, in seno al Comitato Esecutivo, ha insistito per avviare fin da subito il processo di riorganizzazione.

Chiarito che la base di partenza è il documento di autoriforma definito a Venezia, al cui interno sono definite le funzioni da aggregare e gli ambiti di riferimento, è importante, a suo avviso, che le Unioni regionali si attivino in tal senso.

Condivide la posizione del Dr. Gagliardi sul fatto che l'Unione regionale, individuata nell'articolo proposto come il soggetto operativo per la realizzazione delle funzioni aggregate, rappresenti invece una delle opzioni di modalità operativa di aggregazione dei servizi.

In merito all'anticipazione dei dati di benchmarking che saranno presentati subito dopo il dibattito, chiede se tale lavoro faccia riferimento ai progetti avviati dall'Unioncamere nazionale, con la partecipazione di soggetti esterni, al fine di individuare funzioni/ambiti sui quali avviare i processi di aggregazione.

GAGLIARDI

Risponde negativamente alla domanda posta dal Dr. Ciabatti.

CIABATTI

Interviene nuovamente per chiedere un aggiornamento sullo stato d'arte dei progetti su menzionati. Chiede, inoltre, se l'Unioncamere emanerà linee-guida sul tema delle funzioni aggregate.

GAGLIARDI

Nel merito si deciderà assieme, oggi in Consulta.

DI MAURO

Condivide la necessità di un'accelerazione al progetto di auto-riforma. A suo avviso, si tratta di un'operazione di grande dignità politica ed un'occasione importante per dimostrare al Governo e al Paese la capacità del sistema camerale di sapersi rinnovare, autonomamente e con un'ampia condivisione.

Sulla dimensione regionale, esprime il suo accordo alla seconda delle ipotesi illustrate dal Dr. Gagliardi e cioè quella di lasciare facoltà di scelta alle Camere della Regione, attraverso protocolli specifici decisi nella sede dell'Unione regionale.

Riferisce che in Puglia è stato intrapreso un percorso per mettere a sistema le aziende speciali che si occupano di internazionalizzazione. A solo titolo di esempio, in un caso simile, l'Unioncamere potrebbe convocare le province interessate e comunicare loro la forma giuridica che si intende dare a questo tipo di aggregazione.

Suggerisce l'attivazione di tavoli di lavoro specifici che, con la mediazione politica, giuridica, tecnica ed operativa dell'Unione regionale, sanciscano risultati/ e decisioni finali (azienda unica specializzata, fusione di due CdC, accorpamento di alcune aziende sul territorio, ecc.).

DE VITA

Interviene per spiegare le ragioni delle osservazioni presentate dalle Cciao delle Marche, soprattutto dettate dalla preoccupazione che un'eventuale formulazione rigida sulla dimensione regionale potesse poi limitare la possibilità di utilizzare altre metodologie organizzative.

L'intervento del Dr. Gagliardi ha chiarito tale aspetto, specificando che ogni Regione potrà adottare la metodologia organizzativa più appropriata (Unioni regionali, singole Cciao altamente specializzate, ecc.).

Ribadisce, quindi, la validità dell'impianto del progetto di riforma da realizzare con una formulazione aperta e flessibile.

Informa che nelle Marche stanno lavorando ad un'azienda speciale unica per l'internazionalizzazione e ad una gestione associata dei servizi di carattere interno.

Più difficile sarà, invece, gestire a livello regionale la formazione per le imprese, l'innovazione tecnologica, l'alternanza scuola-lavoro, i collegamenti scuola-università regionale (attività sulle quali, precisa, potrebbe non essere vantaggioso perdere il presidio territoriale).

SENESE

Esprime pieno accordo alla decisione del Comitato Esecutivo di accelerare il processo di auto-riforma, attraverso una roadmap che, formalmente, fissi le fasi, le attività, i tempi e le modalità di realizzazione del progetto.

Non è possibile, a suo avviso, delegare tali decisioni al volontariato complessivo, perché si correrebbe il rischio di non riuscire a perseguire l'ambizioso obiettivo.

Suggerisce di comporre dei gruppi di lavoro per la definizione dei criteri per l'aggregazione delle funzioni.

RODESCHINI

Condivide la necessità di accelerare sul progetto di auto-riforma, ripartendo già a gennaio.

Altrettanto importante è, a suo avviso, individuare scadenze e momenti di incontro/confronto interno.

Rileva, invece, l'assenza di un confronto interno sia sul documento del 18 ottobre, sia sull'articolato normativo diventato poi emendamento.

Evidenzia i nodi irrisolti della sostenibilità finanziaria e della dimensione territoriale, che occorrerà affrontare individuando soluzioni ragionevolmente intermedie.

Per la realizzazione della riforma, è essenziale avviare da subito il ragionamento dei servizi associati (livello nazionale, regionale o geometrie variabili), attraverso modalità flessibili che garantiscano la più ampia praticabilità ed evitando di definire in maniera rigida "chi fa cosa".

L'obiettivo primario della riforma deve essere rafforzare il sistema camerale e non l'Unione regionale/nazionale.

E, sottolinea, come sia proprio questo lo spirito e lo scopo dell'Unioncamere Lombardia a livello regionale.

È disponibile ad accettare la sfida del confronto sull'auto-riforma e condivide l'opportunità di formare dei gruppi di lavoro che, in un periodo temporale ben definito, giungano ad una soluzione comune.

Ritiene, infine, che alcune attività, come l'Amministrazione aperta (DL 83, art. 18) oppure la gestione delle buste paga, potrebbero essere gestite efficientemente a livello centrale.

GIRARDI

Condivide la proposta dei colleghi Senese e Di Mauro circa la necessità di fissare una roadmap che, entro i prossimi sei mesi, consenta di realizzare il progetto di auto-riforma.

In Emilia Romagna hanno accorpato tre Province dell'Emilia Romagna (andando oltre i parametri) e, la prossima settimana, andrà in Gazzetta Ufficiale un progetto di riorganizzazione territoriale di Area vasta che assegnerà alle Unioni dei Comuni tutti i poteri per le competenze fondamentali dei Comuni fino a 1.500 abitanti.

Non si può continuare a stare fermi mentre gli altri (Comuni, Province, Regione che elimina le Comunità montane) si stanno riorganizzando.

La proposta del collega Di Mauro di avviare tavoli regionali tematici con la mediazione ed il supporto tecnico di Unioncamere è una possibilità.

In alternativa, i progetti del fondo perequativo che prevedono percorsi di riorganizzazione a livello regionale potrebbero convogliarsi in un progetto-pilota (indipendentemente da chi ha avuto il finanziamento) di aggregazione di funzioni (funzione diversa a seconda del territorio), con la cabina di regia (Unioncamere, alcuni Segretari generali, tecnici e specialisti) ed entro sei mesi presentare i risultati del progetto nell'ambito di una Conferenza di organizzazione (a livello nazionale/ o regionale).

Invita i colleghi alla massima coesione e impegno comune perché la riuscita del percorso di auto-riforma è strategico per il futuro del sistema camerale.

CAVIGLIA

La proposta illustrata dal Dr. Gagliardi è una soluzione elastica e condivisibile.

Ritiene, tuttavia, che sia necessario partire subito per avvantaggiarsi del lasso di tempo che intercorre da qui all'insediamento del nuovo Governo che offre maggiori garanzie e spazi di manovra.

A suo avviso, occorre capovolgere il ragionamento, evidenziando i punti di forza e non i punti di debolezza del sistema.

Molte sono le buone prassi e pratiche sperimentate dal sistema che possono essere additate a modello e valorizzate.

Ma occorre agire immediatamente con un'appropriata azione di lobby.

Un tema che va presidiato è quello delle aree metropolitane, attraverso una rete gestita a livello nazionale dall'Unioncamere che valorizzi le esperienze più o meno positive.

ABATE

Sul documento di auto-riforma si esprime positivamente, ritenendolo un buon progetto e in grado di dare immediata risposta all'emergenza, appena superata, di dover incidere a velocità crescente nel progetto di riforma delle Province.

A suo avviso, l'intuizione paretiana di ragionare per ambiti territoriali ottimali (diversi dalle Province) merita una considerazione più alta.

Mostra interesse anche per il documento dell'Emilia Romagna di cui parlava il collega Girardi.

Essendosi allentata la tensione sulle Province, ci sono tempi tecnici per analizzare meglio il progetto proposto ed anche per decidere una strategia meno difensiva e più di attacco.

Come già espresso dal collega Rodeschini l'obiettivo della riforma deve essere quello di rafforzare il sistema, evidenziando il lavoro svolto dalle CdC su temi importanti per l'economia e la crescita del Paese e presentando le Camere di Commercio come una risorsa e strumento istituzionale per uscire dalla crisi.

In tal senso, il testo presentato in Parlamento merita di essere meglio valutato e ulteriormente sviluppato.

Esso contiene molte indicazioni utili e qualche elemento di perplessità (funzioni associate a livello nazionale sul tema della gestione del personale).

Ritiene sia necessario recuperare il lavoro enorme svolto in questi anni e mesi sul tema delle funzioni associate.

Riferisce che nel Lazio si è cominciato a lavorare su quattro funzioni importanti (dalla metrologia legale fino ai temi che riguardano la formazione del personale). L'esperienza ha dimostrato che non esiste una formula automatica, che alcune funzioni possono essere svolte dalle Unioni regionali, che la stragrande maggioranza devono essere svolte valorizzando quelle che sono le vocazioni delle singole Camere di Commercio, che anche la Camera piccola può aver sviluppato una specializzazione che può essere d'aiuto alla Camera grande.

MASSIDDA

Condivide gli spunti dei colleghi precedenti e ritiene importante aver ripreso in Consulta il dialogo su temi importanti.

In un riassetto occorre coniugare i principi di razionalizzazione con la necessità di autonomia finanziaria anche perché, come è stato appena sottolineato dal collega Abate, anche in piccole dimensioni possono raggiungersi elevati livelli di competenza/efficienza nel gestire le risorse/risultati.

Non ha potuto essere presente a Venezia e quindi non è a conoscenza del dibattito. Ritiene, tuttavia, che il progetto di riforma debba tener conto dei principi di sussidiarietà (prossimità ottimale per la fornitura e l'erogazione di alcuni servizi) senza dimenticare quei principi di mutualità e cooperazione che hanno contraddistinto il sistema camerale.

BONAT

Crede nel progetto di riforma approvato a Venezia, in cui il risparmio di risorse da reinvestire a favore del sistema delle imprese era uno degli elementi forti e di grande appeal.

Condivide gran parte degli interventi precedenti. Rileva solo che assumere una roadmap significa anche definire degli obiettivi, di tempo e di risultato.

L'obiettivo di reinvestire i risparmi a favore del sistema delle imprese deve essere, a suo avviso, lo scopo principale della riforma, altrimenti si potrebbero ripetere esperimenti come quelli già vissuti dopo la riforma della 580 con l'obbligo dello svolgimento associato, spesso tradotto in un esercizio associato dal punto di vista formale ma senza alcun beneficio dal punto di vista economico e con benefici da verificare rispetto alla qualità e alla diffusione del servizio. Ricorda che la nuova 580 - agli artt. 18-19 - già prevede la finanziaria di sistema. Nella stesura attuale è previsto che il sistema assolva agli obiettivi di finanza pubblica come un sistema, non essendo sottoposto a un regime di tagli orizzontali e quant'altro. Per corrispondere alla richiesta del Ministro Passera, non di riduzione del carico fiscale, ma comunque di risparmio da riportare a favore delle imprese, si potrebbe reinterpretare tale norma, valorizzandola e sviluppandola nella chiave dei risparmi (quote di significato e appeal generale per i nostri stakeholders).. Ritiene che anche il lavoro di benchmarking che illustrerà il Dr. Gagliardi aiuterà in tal senso.

CROSTA

Concorda con il Dr. Massidda sull'importanza di aver ripreso in Consulta il dialogo su questi temi. Tuttavia, per evitare scollamenti auspica che i tempi di lavoro degli organi direttivi dell'Unioncamere siano coerenti a quella della Consulta. Ciò per evitare il rischio che le decisioni assunte non abbiano poi la necessaria traduzione operativa. Ritiene poi fondamentale che su questi temi sia organizzato un incontro/confronto con tutti i Segretari generali, così come è stata fatta un'Assemblea dei Presidenti nazionali dell'Unioncamere. Lo stop alla legge proposta va visto in positivo, perché consente di prepararci meglio. Le buone pratiche, come diceva anche il Dr. Caviglia, sono un tema su cui andrebbe fatta una riflessione. Al riguardo, riferisce che in Veneto è stata fatta l'unificazione delle funzioni degli uffici ambiente con un risparmio di 135 mila euro l'anno. L'altro spunto che lancia è una questione metodologica, che suddivide in diversi livelli le funzioni associate:

- funzioni che vanno associate a seconda di contiguità territoriali (promozione);
- funzioni interne (gestione del personale, acquisti, ragioneria, Registro imprese, ecc.) che necessitano di una modellizzazione unica;
- funzioni statistiche che debbono avere un sistema di collettore di alcune macroattività a livello nazionale, partendo dal livello regionale.

Sulle città metropolitane, condivide la posizione del Dr. Caviglia ed esprime il timore che le Camere di Commercio inserite nell'area metropolitana abbiano velocità diverse a seconda dell'interesse che il Comune ha per la CdC. Auspica, quindi, la definizione di alcune strategie, anche perché si assegna alla città metropolitana il supporto economico e sociale del territorio.

BERTOLINO

A proposito delle geometrie variabili, si rivela preoccupato perché ritiene che un sistema è autorevole se ha un modello condiviso in tutto il territorio nazionale. Se alcuni territori ce l'hanno fatta a strutturarsi in maniera condivisa per dare servizi e funzioni associate, devono poterlo fare tutti altrimenti il sistema si sfilaccia. A suo avviso, la riflessione sul futuro del sistema deve partire dalla riflessione sulle aree metropolitane e le aree regionali e macro-regionali, in quanto il modello provinciale è superato. Propone una riflessione sull'innovazione, concetto di innovazione di cui si parla spesso nell'ambito del sistema camerale, e che dovrebbe coinvolgere anche i Segretari generali che non devono avere timore di lasciare alle spalle qualcosa che, obiettivamente, deve cambiare per dare risposte univoche a tutte le imprese italiane che pagano un diritto annuale uguale su tutto il territorio italiano ed hanno diritto ad avere gli stessi servizi (internazionalizzazione, accesso al credito, formazione professionale, ecc.). Non essendo ancora stato fissato il diritto annuale per l'anno corrente, auspica che esso non venga toccato.

GENCO

Condivide gli interventi precedenti ed in particolare l'intervento dei colleghi Bertolino e Crosta. A suo avviso occorre aggiungere, però, un punto importante e cioè la necessità di una ridefinizione delle Unioni regionali (chi sono e cosa fanno dal punto di vista organizzativo, delle funzioni e anche normativo).

CARROZZO

Condivide tutto quello che è stato esposto. Ritiene, tuttavia, non semplice attuare l'aggregazione delle funzioni, anche in base alla sua diretta esperienza. Rileva come nel progetto di riforma, approvato dall'Assemblea di Venezia, preveda dei criteri per la sostenibilità delle Ccia, tra cui l'equilibrio degli oneri finanziari. A suo avviso, per evitare che Camere di Commercio non possano mantenersi in vita, sarebbe opportuno parlare di raccomandazione a mantenere un equilibrio economico

GAGLIARDI

Ringrazia tutti gli intervenuti e rileva come dal dibattito sia emerso un punto fermo, e cioè che il progetto di autoriforma presentato a Venezia è il punto da cui ripartire. Prima di andare avanti e rispondere alle questioni di metodo, verifica ancora una volta l'accordo dei presenti su tale decisione. Prosegue, quindi, spiegando che il mandato ricevuto dagli Organi politici dell'Unioncamere è la realizzazione del progetto di auto-riforma, approvato all'unanimità nel corso dell'Assemblea dei Presidenti delle CCiaa di Venezia (una delle più partecipate degli ultimi 10 anni, con 25 interventi di Presidenti sull'argomento). Quanto alla costruzione del percorso che ha portato alla proposta, sottolinea che, data la delicatezza della questione trattata e la vastità dell'impatto su tutto il sistema, gli Organi di Unioncamere, dopo aver deciso la linea da proporre, hanno preferito coinvolgere tutte le Camere di Commercio trasmettendo in anticipo il documento del progetto di auto-riforma a tutti i Segretari generali. Il percorso ha seguito, quindi, un doppio binario: l'Ufficio di Presidenza e il Comitato Esecutivo dell'Unioncamere dove sono presenti tutte le Unioni Regionali, che sono state chiamate a condividere le decisioni successivamente formalizzate dal Comitato Esecutivo. Immediatamente dopo il 18 ottobre, il progetto di auto-riforma è stato comunicato a tutte le Camere, nessuna esclusa. Parallelamente, sono stati organizzati incontri con le Confederazioni (Confindustria, Confcommercio, Confagricoltura, Confartigianato, CNA, Coldiretti e Alleanza delle Cooperative) per discutere le varie posizioni.

Inoltre, rammenta che l'input al progetto si origina da una lettera del Ministro Passera che sollecitò l'Unioncamere ha presentare una proposta di auto-riforma del sistema camerale.

Rivendica quindi la piena democraticità del percorso politico che ha garantito, attraverso verifiche interne ed esterne, il più alto coinvolgimento e la massima condivisione politica.

Richiama l'attenzione sul fatto che, in ordine al processo di associazione delle funzioni, la Consulta e le Unioni regionali hanno dovuto registrare, dopo un anno di lavoro intenso, un insuccesso perché nessuna esperienza concreta si è realizzata e i pochi accordi formali siglati non hanno avuto esiti soddisfacenti.

Ritiene fisiologico per qualsiasi processo democratico l'esistenza di posizioni molto diverse tra di loro.

Anche se non bisogna dimenticare che la Consulta può presentare proposte agli Organi, ma spetta a questi ultimi raggiungere il giusto equilibrio e sintesi ed assumere le decisioni finali in rappresentanza del sistema camerale.

Fa presente che anche quando si presentano emendamenti al Governo, il rischio che si corre è quello di una traduzione del Parlamento diversa da quella proposta.

Ad esempio, proprio nell'ultimo emendamento presentato a seguito di Venezia, gli estensori hanno modificato la parte relativa al Fondo di perequazione prevedendo il superamento della parte rigida.

Non ci si può illudere, quindi, che le decisioni assunte siano recepite totalmente.

Anche la proposta sulla gestione centralizzata del personale fa seguito ad un colloquio con il Ministro Passera, il quale ha sostenuto la necessità di un intervento volto ad una gestione centralizzata e unica del servizio (non comprendendo il senso di avere un ufficio del personale per ogni CdC) e bocciato la nostra proposta di riorganizzare a livello regionale il servizio, riducendo gli uffici da 105 a 20.

Da qui la necessità di trovare un punto di mediazione in grado di assicurare risultati soddisfacenti.

Propone ai presenti di presentare, qualora lo ritengano opportuno, emendamenti specifici in modo da poter disporre, alla prossima tornata, dei suggerimenti di tutti. Raccomanda di inviare personalmente alla sua attenzione tali emendamenti che saranno discussi nella prossima consulta per poi trasferirne il parere agli organi politici.

Si impegna personalmente a presentare la proposta consultiva all'Ufficio di Presidenza e al Comitato Esecutivo di Unioncamere.

Invita i presenti a costituire gruppi di lavoro per individuare entro 2 mesi una proposta di aggregazione di servizi che, se condivisa, dovrà essere realizzata entro i 3 mesi successivi.

Prima di mostrare i dati sul benchmarking delle funzioni del Personale e sui servizi che hanno più urgenza di essere valutati per un'eventuale aggregazione, passa la parola al Dr. Veneri per l'ultimo intervento sull'autoriforma.

VENERI

Si dichiara d'accordo sull'importanza del processo delle riforme, ma allo stesso tempo, ritiene fondamentale il supporto tecnico che la Consulta può fornire agli Amministratori al fine di favorire scelte politiche più facilmente traducibili in aspetti pratici.

Condivide la proposta di collaborare fattivamente nella stesura di suggerimenti e offre la propria disponibilità a far parte dei gruppi di lavoro.

GAGLIARDI

Presenta i risultati del lavoro di analisi e di benchmarking fatto tra tutte le Camere di Commercio sulle diverse funzioni.

Spiega che l'emendamento sul tema del personale è maturato proprio in considerazione dei risultati emersi.

Ricorda che esiste un problema molto delicato che investe il personale delle Aziende speciali, sul quale è stato richiesto supporto all'Unioncamere per individuare una soluzione per omogeneizzare i comportamenti delle oltre 100 aziende speciali.

Sono state proprio le Camere stesse, alla luce della nuova situazione creatasi a seguito della circolare MEF n. 740006 del 1.10.2012 e delle recenti ispezioni, a chiedere ad Unioncamere di esercitare il coordinamento sul tema del personale gestito finora autonomamente.

Riporta ai presenti che, ancora la settimana scorsa, alcuni Segretari generali auspicavano un intervento di Unioncamere, attraverso delle regole-paletto al fine di gestire meglio pezzi di contrattazione decentrata.

Enfatizza la volontà di Unioncamere a supportare le Camere di Commercio senza voler invadere le singole competenze e senza nessuna ambizione di concentrare/accentrare funzioni; ma contestualmente pone l'accento sulla necessità di trovare un punto di mediazione fra tutte le CdC comprese quelle che non ritengono di doversi rivolgere ad Unioncamere.

Spiega che sul problema delle Aziende speciali, l'Unioncamere ha proposto l'adozione di un codice di auto-regolamentazione (missioni, buoni pasto, ecc.) ed, a tal fine, è stato costituito un gruppo di lavoro composto da Unioncamere e Ccia/Aziende speciali di Milano Firenze, Venezia e Torino (le cui quote di addetti sommate insieme rappresentano una fetta molto importante di tutto il personale delle aziende speciali) che ha definito i contenuti essenziali del vademecum che potrà divenire il documento base del rapporto tra Camera di Commercio e Azienda speciale.

Se oggi la Consulta dividerà il documento di intenti presentato, esso sarà portato all'approvazione politica del prossimo Ufficio di Presidenza e del Comitato Esecutivo di Unioncamere previsti per il prossimo 19 dicembre e, in caso positivo, trasmesso alle Camere di Commercio per l'adozione definitiva e al MEF.

Le Aziende speciali potranno decidere facoltativamente l'adozione del codice di auto-regolamentazione proposto.

Qualora decidano di non adottarlo, tuttavia, quest'ultime dovranno gestire autonomamente eventuali problemi derivanti da possibili ispezioni.

Riprende, quindi, la disamina delle slides che mostrano i costi derivanti dai bilanci consolidati delle Camere di Commercio e delle rispettive Aziende speciali.

Dopo aver analizzato la ripartizione dei costi generali secondo le varie voci di spesa, prosegue la disamina focalizzandola sui 16 processi che sono stati oggetto di mappatura e che rappresentano l'intera gamma delle attività camerale.

Su questi 16 processi sono stati allocati 820 milioni di euro in termini di FTE (full time equivalent) relativi a costo del personale, funzionamento e ammortamenti. I dati della ripartizione sono stati forniti da tutte le Camere di Commercio attraverso i questionari annuali. Per verificare l'attendibilità della ripartizione sono stati effettuati degli approfondimenti su circa 30 Camere di Commercio. Eventuali approssimazioni dovute a stime - spiega - trovano compensazione nella generalità dei dati stessi.

Nel corso dell'analisi in dettaglio della distribuzione degli FTE per servizio, si evidenzia come circa il 40% sia dedicato all'Approvvigionamento e gestione dei beni e all'Amministrazione del personale.

Esprime, quindi, il personale convincimento che su tali aree andrà fatta una riflessione attenta al fine di mettere in atto quelle economie di scala richieste dal Ministro.

Illustra, poi, ai presenti la modalità seguita per individuare il costo standard per funzione da poter confrontare con i costi effettivi e il risparmio che ne deriverebbe adottando tale costo standard.

Tale risparmio potenziale si potrebbe aggirare sui 155 milioni di euro pari al 18,9% della spesa totale e quindi in linea con il 15-20% di risparmio ipotizzato.

Cita alcuni esempi, partendo dal Registro delle Imprese per il quale il costo standard per la gestione di una singola impresa è

pari a 36,25 euro ed il risparmio potenziale, in caso di adozione di tale costo, ammonterebbe a circa 35 milioni di euro. Nel caso dell'approvvigionamento di beni e servizi, con un costo standard di euro 192 si avrebbe un risparmio di circa 13 milioni senza considerare il vantaggio dei minori costi in caso di centralizzazione dell'acquisto di beni/servizi.

Per i processi di Gestione della performance, la Segreteria, gli Affari generali e la Comunicazione, il cui costo standard è pari a 81 euro, il risparmio derivabile è pari a circa 18 milioni.

Proseguendo nell'illustrazione delle slides, mostra come il problema dell'efficienza non sia direttamente correlato alla dimensione della CdC.

Infatti, le 10 CdC che non si posizionano mai tra le ultime 20 sono:

- al Nord, due grandi e due medie;
- al Centro, tre piccole;
- al Sud, due piccole e una media.

Questo fa sì che la dimensione delle 40 mila imprese rappresenta un indicatore grezzo, da migliorare con l'ausilio di altri dati.

La criticità del lavoro risiede nel fatto che è stato preso in esame soltanto l'aspetto quantitativo, senza alcuna considerazione della qualità del servizio fornito, che andrà inclusa tra gli standard da monitorare.

In ogni caso, dal punto di vista economico-finanziario i dati presentati evidenziano come non sia necessaria una grande dimensione per possedere gli standard migliori.

Per quanto attiene ai trasferimenti alle imprese, lo standard medio si attesta sul 30% (mediana).

Per quanto riguarda i costi degli organi istituzionali (dati ricavati dai siti camerali), il costo standard è stato calcolato in base al numero di imprese:

- 200 mila euro per le 60 CdC fino a 40 mila imprese;
- 368 mila euro per le CdC che hanno tra 40 e 80 mila imprese;
- 500 mila euro per le CdC con oltre 80 mila imprese.

Conclude l'argomento sottolineando che, adottando i costi standard, che pure potrebbero essere ulteriormente migliorati, si avrebbe un risparmio totale di 155 milioni.

Inoltre, centralizzando gli acquisti, oltre a risparmiare sull'aggregazione del personale, è stato calcolato un risparmio medio del 15% pari a 27 milioni di euro sui beni acquistati.

Aggregando le Aziende speciali, portandole teoricamente da 130 a 76 (secondo la logica che in ogni Regione quelle che svolgono la stessa attività vengono raggruppate in una sola) si potrebbero ulteriormente risparmiare altri 8 milioni di euro.

Sugli Organi istituzionali, standardizzando come prima menzionato, si potrebbero risparmiare 12 milioni e, inoltre, si potrebbero destinare 26 milioni di euro alle CdC che non riescono a fare quel 30% di attività promozionale.

PERSONALE

Il focus riguarda l'assorbimento degli FTE del personale, per un risparmio di circa 44 milioni di euro di cui 54% per il personale dipendente, 21% come costi diretti esterni e 24% come quota ribaltata di costi indiretti.

Il costo standard determinato per le singole Camere di Commercio potrebbe essere 3.500 euro per unità di personale, sulla cui base occorre avviare il ragionamento della standardizzazione.

Sottopone ai presenti per una riflessione, un'ipotesi che prevede il mantenimento delle funzioni core e la centralizzazione delle funzioni di gestione degli stipendi, delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali, dell'indennità di anzianità e del trasferimento di fine rapporto, dei versamenti Inps e Inail, ecc.

Come ipotesi da verificare (in quanto richiesta da alcune Camere di Commercio), vi è anche la centralizzazione delle procedure selettive per la copertura dei posti in organico delle Cciao (approvazione bandi di concorso, ammissione dei candidati, nomina delle Commissioni, approvazione di graduatorie concorsuali per mobilità).

Questo come conseguenza del regime che ha assoggettato anche le Camere al 20% e che le costringerà a non fare assunzioni dato che hanno dei marginali e non esiste più la norma che consente la media e la somma dei residui.

Pertanto, se si potesse attuare la centralizzazione prevista il front-office assorbirebbe il 20%, il back office il 74% e il coordinamento il 6% con una conseguente riduzione dei costi per la gestione.

Fa presente che il lavoro presentato costituisce una base di partenza, che sarà messa a disposizione dei gruppi di lavoro che nell'ambito della Consulta andranno a costituirsi.

CAPORALE

Riassume la situazione venutasi a creare a seguito della nota del MEF relativamente alla gestione del personale delle Aziende speciali.

Nello specifico, si è cercato di rimettere mano all'intera materia al fine di trovare una soluzione rispetto al livello non ovunque adeguato di governo delle CdC sulla struttura in merito alle problematiche di gestione del personale.

L'obiettivo del Gruppo di lavoro, al quale ha fatto cenno il Dr. Gagliardi, era quello di addivenire ad un documento condiviso che fosse in grado di riempire di contenuti la formulazione generica prevista dalla nota del MEF riguardo alle Aziende speciali.

E' stata anche richiesta la presenza del MiSE per poter avviare un ragionamento sui temi delle circolari.

Il documento originato dal Gruppo di lavoro si prefigge di individuare le variabili che influenzano la gestione e lo sviluppo delle risorse umane nelle Aziende speciali e, nel merito, fissare una serie di obiettivi tali da permettere, una volta formalizzati, il recupero di un ruolo definito delle CdC nei confronti delle Aziende speciali attraverso la sistematizzazione del flusso delle procedure decisionali relativamente alla gestione del personale.

Non si è voluto mettere in dubbio la collocazione delle Aziende speciali, da un punto di vista giuridico, all'interno dell'ordinamento del sistema in quanto queste non sono PA né sono incluse nel conto economico consolidato della PA, ma quali emanazioni di enti pubblici non possono non trovare partecipazione nei cambiamenti degli stessi enti pubblici nel momento in cui si deve ripensare la modalità di gestione del personale alla luce dei vincoli posti dall'esterno.

E' stato, pertanto, redatto un codice di condotta che definisce i comportamenti della Camera e viceversa. Un codice al quale ogni Camera, nell'ambito della propria autonomia, potrà attenersi ed ispirare le proprie scelte.

Nel documento sono stati enunciati i possibili contenuti di un primo step di indirizzo, adeguando, per le Aziende, i vincoli di diretta applicazione nei confronti delle CdC in tema di personale.

Si è cercato di costruire un documento che mantenesse il più possibile in equilibrio le tre variabili che influenzano le decisioni in merito alla gestione del personale e cioè l'interesse dell'azienda, i canoni di legittimità e i diritti dei dipendenti che originano direttamente dal contratto collettivo e, come tali, non disponibili sulla base di decisioni delle CdC.

Pertanto, nel documento, sono esplicitati i contenuti di quello che potrebbe essere un primo atto di indirizzo che, comunque, rimane un po' distante dalle impostazioni dettate dalla lettera del MEF.

In questa distanza trova motivazione la richiesta di presenza del MiSE nel gruppo di lavoro, in modo che possa farsi portavoce delle varie problematiche nel tavolo con il MEF.

GAGLIARDI

Fa presente che eventuali osservazioni sul documento potranno essere inviate direttamente al Dr. Caporale entro e non oltre la giornata di domani, in modo che possano essere trasferite al Gruppo di lavoro. Il documento finale sarà sottoposto al Comitato Esecutivo di Unioncamere del 19 dicembre prossimo.

ESTI

Si dichiara pienamente d'accordo sul documento e riporta che, a Napoli, è già stato esperito un tentativo simile, inviando a tutti i Direttori delle Aziende speciali un documento non soltanto per avviare un processo di omogeneizzazione dei trattamenti economici, ma anche di indirizzo in merito alla gestione di acquisti, risorse strumentali e dotazionali.

Propone, pertanto, di inserire nel documento anche una ipotesi di centrale acquisti e un'idea di provveditorato delle CdC al fine di standardizzare i comportamenti delle Aziende speciali.

GAGLIARDI

Raccoglie il suggerimento ma propone, per motivi di tempistica, di dedicare un approfondimento a parte.

Suggerisce di focalizzarsi sul documento relativo al personale data l'urgenza della questione e ribadisce la necessità di ricevere eventuali osservazioni entro la giornata di domani.

GROSJACQUES

Chiede se l'applicazione del documento (codice di condotta) può essere applicato anche alle Società in-house in quanto, in un'ottica di auto-regolamentazione, non vi sarebbero particolari problematiche per il socio unico richiedere alla propria società di attenersi a certi comportamenti.

Chiede, inoltre, se in sede di confronto (Unioncamere-due Ministeri) può essere chiesto un chiarimento sulla parte della nota MEF relativa all'estensione del disposto del DL 78/2010 anche alle Aziende speciali.

MORIGI

Condivide le osservazione dei colleghi di Aosta e di Napoli.

Si complimenta per il lavoro svolto e propone di estenderlo ulteriormente, dato che molto spesso le problematiche evidenziate in termini di disomogeneità sono riscontrate dal Collegio dei revisori.

Sollewa poi il problema, non immediato, di riflettere sulla validità del modello delle aziende speciali dato che ormai sono sottoposte agli stessi vincoli camerali.

GAGLIARDI

Condivide l'ultima riflessione della D.ssa Morigi.

Informa i presenti che, relativamente al tavolo di lavoro MEF-MiSE, non si è ancora addivenuti ad una soluzione finale, ma si sta lavorando per una lettera congiunta dei due Ministeri che aiuti ad interpretare meglio la nota del MEF rispetto alla legislazione applicata.

Risulta evidente che si sta cercando un'interpretazione elegante per uscire dalle incongruenze tra la normativa e la nota del MEF, senza che ciò comporti una smentita.

Confida che il 90% dei problemi possa essere superato, anche se il restante 10% sarà la parte più delicata.

Raccomanda, in ogni caso, per ragioni di opportunità e prudenza, di mantenere un atteggiamento che non pregiudichi ulteriormente le posizioni, sospendendo eventuali erogazioni e attenendosi ai comportamenti previsti dalla circolare.

Risponde al quesito posto dalla D.ssa Grosjacques sulle società in-house, invitando alla prudenza, data la complessità della questione e anche alla luce del disposto dell'art. 4 che sembrerebbe destinato a subire evoluzioni.

In piena autonomia, con decisione di ordine interno, la Valle d'Aosta può decidere diversamente dalla via proposta dall'Unioncamere per le Aziende speciali.

Conclude il punto ricordando che il documento di Venezia resta fermo. Si costituiranno dei Gruppi di lavoro sulle tematiche più urgenti: internazionalizzazione, centrale acquisti, osservatori economici e gestione del personale. Invita i presenti a comunicare la propria disponibilità a far parte dei gruppi, che saranno coordinati da un Dirigente di Unioncamere e/o un funzionario. In ogni caso la dirigenza supporterà il processo.

Ritiene approvato il documento sulle Aziende speciali, salvo integrazioni da presentarsi entro la giornata di domani.

DL 95/2012- Art. 4

Anticipa uno degli argomenti inseriti tra le eventuali e varie ed informa che, in cartellina, è stato inserito il questionario che sarà utilizzato da Unioncamere e che potrà essere usato dalle CdC per le proprie strutture.

Trattasi di una pura ricognizione delle informazioni dato che c'è una forte pressione per apportare modifiche alla norma e nel Decreto Sviluppo è stata inserita solo la parte che riguarda il superamento del tetto dei 200 mila euro, a partire dal 2014, per gli affidamenti in house.

Ritiene che vi siano, soprattutto negli enti locali, forti interessi a cambiare il dettato della norma e non esclude che, nei prossimi sei mesi, possano esserci interventi correttivi che potrebbero andare da un rinvio della scadenza fino ad una revisione completa.

L'impressione è che si sia voluto colpire essenzialmente le società in-house. Quindi, non sembra percorribile la via di escludersi in quanto in regola con la normativa comunitaria e la previsione del comma 8 dell'art. 4.

Naturalmente, occorrerà attendere altre interpretazioni e la circolare annuale della Ragioneria Generale dello Stato per avere ulteriori elementi.

Altra questione riguarda il comma 6: dall'interpretazione letterale (nonché dal parere di esperti, consulenti esterni e dello stesso Ministero) non sembrerebbe possibile conferire contributi ad una società esterna che presti servizi alla CdC, né a titolo gratuito né a titolo oneroso,

Invita, infine, la D.ssa Pompei ad intervenire sull'argomento.

POMPEI

Conferma che non possono essere erogati contributi al prestatore di servizi, ma la CdC può affidare l'incarico secondo le procedure previste dalla normativa nazionale e comunitaria.

Ad esempio una società di un'associazione di categoria, anche in convenzione, può fornire un servizio alla CdC solo sulla base di un affidamento (gara sotto/sovra soglia in base alla normativa comunitaria) e la CdC non potrà erogare alcun contributo al medesimo soggetto. E ciò vale anche per altri soggetti pubblici, dato che la norma recita "a carico delle finanze pubbliche".

Su tale aspetto, come già anticipato dal Dr. Gagliardi, si stanno facendo ulteriori approfondimenti.

GAGLIARDI

Conferma che la prima interpretazione è questa, ripetuta anche dal Ministero.

POMPEI

Rimarca che il contributo deve intendersi a carico delle finanze pubbliche e quindi anche di Unioncamere e qualsiasi altro soggetto pubblico.

GAGLIARDI

Sottolinea che il problema è per chi eroga i contributi, che dovrà accertarsi non sussistano condizioni ostative all'erogazione degli stessi.

DECISIONI

Si riparte dal progetto di auto-riforma presentato a Venezia;

1. Si costituiranno dei Gruppi di lavoro (tematiche: internazionalizzazione, centrale acquisti, osservatori economici e personale) per la definizione di proposte condivise da presentare agli organi direttivi di Unioncamere;
2. Il documento sulle Aziende speciali si ritiene approvato, salvo integrazioni da presentarsi entro domani.

Punto 3 o.d.g - Mediazione: aggiornamento post sentenza Corte costituzionale e valutazione impatto sull'attività delle Camere di commercio;

Documentazione presentata: - *Sentenza 24 ottobre 2012, n. 272;*

- *La mediazione civile e commerciale: situazione attuale e prospettive future.*

GAGLIARDI

Invita la D.ssa Pompei a riferire sul p. 3 all'odg.

POMPEI

Fa presente che in cartellina sono state inserite delle prime indicazioni (slides e documenti dello studio legale Caravita che ha assistito l'Unioncamere in questa vicenda) frutto anche delle riflessioni condivise con alcune CdC.

Ricorda che il 23 ottobre si è tenuta l'udienza per il giudizio davanti alla Corte costituzionale (chiesto da alcune Camere di Commercio insieme ad Unioncamere). E' stato quindi possibile rappresentare, in tale sede, l'esperienza e la posizione del sistema camerale rispetto alle decisioni della Corte.

Come è noto, il 24 ottobre scorso, la Corte costituzionale, attraverso un comunicato stampa, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il dlgs n. 28 (laddove era stato previsto il carattere obbligatorio della mediazione) e, proprio stamani, la sentenza è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale..

Una prima riflessione è stata fatta sugli effetti immediati della sentenza.

Fa presente che la dichiarazione di illegittimità è incentrata sull'eccesso di delega e, quindi, sulla mancanza di una legge che consentisse l'applicazione dell'obbligatorietà. E questo equivale a dire che, se vi fosse una legge primaria, l'obbligatorietà potrebbe essere reintrodotta (alcuni tentativi per andare in questa direzione ci sono stati).

Perdono efficacia le disposizioni relative all'art. 5, comma 1 (immediatamente abrogate):

Le materie per le quali la mediazione era obbligatoria;

Il procedimento di mediazione come condizione di procedibilità nelle predette materie;

La necessità che l'improcedibilità venga eccepita dal convenuto o rilevata dal giudice oltre la prima udienza;

La fissazione dalla "successiva udienza" da parte del giudice nel caso in cui rilevi che la mediazione già iniziata non si è ancora conclusa, ovvero che non sia mai stata avviata.

La pronuncia di illegittimità costituzionale riguarda anche l'art. 8, comma 5, riguardante la mancata partecipazione senza giustificato motivo e l'intero articolo 13 relativo alla condanna alla ripetizione delle spese processuali in caso di corrispondenza tra proposta non accettata e sentenza.

Effetti della sentenza sulle procedure e tariffe

1. Gli effetti della sentenza si producono dal giorno successivo alla pubblicazione sulla GU ed hanno efficacia retroattiva;
2. La mediazione facoltativa continuerà ad essere efficace;
3. Per i procedimenti obbligatori in corso, le parti potranno decidere volontariamente se andare avanti o meno;
4. Gli accordi conclusi rimangono comunque validi;
5. Le tariffe non sono ripetibili se il procedimento si è concluso e dunque il rapporto esaurito;
6. Le tariffe di una mediazione obbligatoria, avviata prima della pubblicazione della Sentenza sulla GU e dunque in corso, appare ragionevole che siano restituite se la parte decide di non proseguire;
7. Le tariffe applicate alle mediazioni obbligatorie che proseguono il loro iter come volontarie dovrebbero essere confermate.

Sulle slide si trovano anche delle primissime indicazioni sui dati relativi alle mediazioni che mostrano come dal marzo 2011 ad oggi ci sia stato un importante aumento della quota delle mediazioni (circa 33.000 le mediazioni), con una variazione percentuale maggiore (30% in più) rispetto all'anno delle mediazioni gestite dalle CdC prima dell'entrata in vigore della mediazione obbligatoria.

Si stava realizzando quell'effetto culturale della diffusione della mediazione proprio quando è intervenuta la sentenza della Corte.

Ciò è particolarmente evidente nei dati di novembre (all'indomani della sentenza):

- 688 i procedimenti depositati presso gli organismi di mediazione camerale, con una diminuzione del 64% rispetto a quelle del mese di ottobre;
- 48% i procedimenti riguardanti le materie obbligatorie, ex art. 5, comma 1;
- 52% i procedimenti riguardanti le procedure volontarie il 52%;
- 3,8% le procedure depositate nelle materie obbligatorie e 4% nelle volontarie, per Camera di Commercio (rapportando i dati ai singoli organismi).

Segnala che sono in corso una serie di interventi legislativi per reintrodurre la mediazione obbligatoria.

Ricorda che già a novembre, il Presidente Dardanella, nel corso dell'audizione sul Decreto crescita e sviluppo, sottolineò

l'importanza di salvaguardare la mediazione obbligatoria.

Nelle ultime settimane sono stati presentati una serie di emendamenti volti a ripristinare l'obbligatorietà, tutti dichiarati inammissibili.

In questo momento non sembrano esistere le circostanze per una reintroduzione dell'obbligatorietà, ma non è detto che la situazione in futuro non possa cambiare.

Introduce alcune proposte organizzative da attuare immediatamente:

a) sul versante delle regole

adeguare il regolamento di mediazione al dlgs 28/2010 modificato dalla sentenza n. 272/2012 della Corte Costituzionale per poter proseguire la mediazione volontaria;

b) sul versante delle tariffe

aggiornamento e riduzione degli importi delle tariffe per la volontaria, partendo da quelli previsti per l'obbligatoria che sono più bassi.

Auspica di poter mettere a disposizione le modifiche del regolamento e delle tariffe entro la fine dell'anno, in modo che si possa procedere all'adeguamento dei regolamenti.

Presenta, infine, le altre azioni da promuovere, frutto di riflessioni all'interno della Commissione:

- aggiornamento e miglioramento del decreto legislativo 28/2010, con la previsione di incentivi fiscali e giuridici per la mediazione volontaria;
- rafforzamento dell'attività di inserimento delle clausole di mediazione nei contratti;
- valorizzazione della conciliazione on-line;
- rafforzamento degli Accordi con le Associazioni di Categoria, ma anche con gli Ordini Professionali (riattivare il tavolo di confronto con l'Avvocatura sulla mediazione);
- rafforzamento della promozione della mediazione delegata;
- valorizzazione della mediazione in materia di consumo..

Informa che qualche settimana fa è stato sottoscritto, insieme ad Infocamere, un protocollo con Rete Imprese Italia per dare diffusione alla mediazione on line e per creare collegamenti con le associazioni di categoria.

L'ultima riflessione riguarda una disposizione legislativa, introdotta dal Decreto Sviluppo, che individua nelle CdC uno dei soggetti abilitati a svolgere attività di risoluzione delle crisi da sovra indebitamento dei consumatori e delle società non soggette a fallimento.

In occasione dell'audizione si era chiesto di indicare le CdC quali soggetti privilegiati per lo svolgimento di tale attività.

La norma che è passata prevede la possibilità che gli organismi di conciliazione delle CdC (che si dovranno iscrivere di diritto ad un registro presso il Ministero di Giustizia) potranno svolgere tale attività.

Si tratta di un'opportunità da cogliere, che se immediatamente in vigore, potrebbe consentire di rilanciare l'attività degli sportelli e dei servizi delle CdC.

Altro tema è l'Arbitrato e il potenziamento delle Camere Arbitrali delle CdC attraverso la promozione dell'inserimento nei contratti delle clausole compromissorie e con la definizione di nuovi accordi per la diffusione dello strumento, anche in virtù dell'interesse dimostrato dal Consiglio Nazionale Forense ad avviare collaborazioni con le CdC.

BONAT

Riferisce, a proposito delle mediazioni delegate, di un colloquio con il Presidente del Tribunale che gli avrebbe richiesto dati statistici sui risultati delle mediazioni, suddivisi per tipologia di materie e classi di importo al fine di verificare la concentrazione degli esiti positivi.

Raccogliere i dati a livello nazionale e metterli a disposizione dei magistrati potrebbe essere un importante contributo, soprattutto se si potesse dimostrare che la percentuale di soluzione positiva è significativa.

GAGLIARDI

Raccoglie il suggerimento e conferma che i dati, in parte, sono già disponibili. Si tratta di arricchirli e, appena fatto, saranno messi a disposizione.

Punto 4 o.d.g. - Provvedimenti di legge in itinere di interesse per le Camere di Commercio: aggiornamenti;

Documentazione presentata: *Scheda illustrativa del Decreto legge Sviluppo bis, del Disegno di Legge di stabilità 2013 e dello schema di D.lgs. sulla certificazione delle competenze*

GAGLIARDI

Il p. 4 riguarda i provvedimenti normativi di interesse in corso di approvazione e fa presente che una scheda illustrativa delle misure che coinvolgono il sistema camerale è disponibile in cartellina.

Riassume velocemente i temi presenti nel Decreto sviluppo (PEC per le imprese individuali; Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica; Codice Amministrazione Digitale (CAD)).

POMPEI

Precisa che, entro la fine dell'anno, sarà inviato un documento molto più articolato e puntuale in merito alle modifiche del CAD.

GAGLIARDI

Ritiene la patrimonializzazione dei confidi un'opportunità, data la possibilità di partecipare al capitale. Alcune CdC si stanno muovendo, tra cui la CdC di Padova.

CROSTA

Conferma che a Padova è partita un'iniziativa molto importante, ma data la complessità del discorso propone di rinviare alla prossima Consulta.

GAGLIARDI

Accoglie la proposta.

Sulla legge di stabilità, evidenzia il tema del divieto di acquisto degli immobili o comunque di procedure più complicate al riguardo.

POMPEI

Precisa nel 2014 esiste la possibilità di acquisto subordinata ad un decreto del Ministero dell'Economia, mentre nel 2013 il divieto è assoluto.

Avverte che la discussione sulla legge di stabilità è tuttora incorso e quindi non si possono escludere modifiche.

Segnala, però, che una modifica intervenuta durante i lavori parlamentari ha fatto salve le operazioni di acquisto di immobili già autorizzate con decreto del MEF in data antecedente a quella di entrata in vigore della legge.

Pertanto, chi ha avuto l'autorizzazione dal Ministero sulla base di una legge che era del 2011 (quindi nel corso del 2012, nel 2013 potrà acquistare immobili.

GAGLIARDI

Una volta approvata la legge di stabilità, l'Unioncamere predisporrà un documento dettagliato da inviare a tutte le CdC.

L'ultimo tema di legislazione in itinere riguarda il decreto legislativo sulla certificazione delle competenze nel quale le CdC sono ricomprese tra gli enti titolati a riconoscere le competenze acquisite in azienda.

Si tratta di una novità importante che potrà aiutare nello sforzo di avvicinamento tra mondo del lavoro e mondo della formazione.

L'iter approvativo prevede un primo passaggio alla Conferenza delle Regioni e poi in Parlamento per il varo finale.

Punto 6 o.d.g. - Varie ed eventuali;

Documentazione presentata: - *Art. 4 comma 6 DL 95/2012*

- *Protocollo d'intesa fra Google Italy e Unioncamere per promuovere il Progetto "Adotta un Distretto"*
- *Accordo di Programma MIUR e Unioncamere per la promozione e lo sviluppo di iniziative di cooperazione in materia di alternanza scuola lavoro*
- *Prime note di lettura L. 190 del 6.11.2012 (legge anticorruzione)*
- *Questionario per il monitoraggio delle società controllate ed in house*

GAGLIARDI

Poiché sull'art. 4, comma 6, del DL 95/2012 si è già parlato, passa subito ad illustrare i tre protocolli d'intesa inseriti in cartellina:

1. Protocollo d'intesa fra Google Italy e Unioncamere per promuovere il Progetto "Adotta un Distretto"
L'accordo prevede la sponsorizzazione di 20 borse di studio del valore complessivo di 120.000 euro a neolaureati o laureandi che andranno in 20 distretti produttivi a far conoscere opportunità di nuove tecnologie digitali da utilizzare nel business;
2. Accordo Green Economy, tra Ministero dell'Ambiente e Unioncamere
Si prevede la realizzazione di attività di analisi, documentazione e progettazione inerente la valorizzazione in chiave economica dei parchi e delle risorse naturali.
Inoltre, nel campo delle Blu Economy viene chiesto alle CdC un ruolo di tutela e valorizzazione delle coste, delle aree marine interne, in osservanza anche delle politiche europee.
3. Accordo di Programma Miur e Unioncamere per la promozione e lo sviluppo di iniziative di cooperazione in materia di alternanza scuola lavoro
Collegato alla certificazione delle competenze, l'accordo prevede l'alternanza scuola-lavoro e tirocini formativi in Italia e all'estero per il quale si dovrà sviluppare un programma congiunto Ministero dell'Istruzione, CdC e Unioncamere
Obiettivo prioritario: intensificare gli ambiti di collaborazione già esistenti tra sistema camerale e sistema scolastico formativo al fine di agevolare l'occupabilità e l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro.

Passa poi la parola al Dr. Mauriello per un aggiornamento sullo stato dell'arte dell'attività di censimento.

Sul tema evidenzia la delicatezza delle azioni del sistema camerale che, a seguito del ruolo primario svolto nelle operazioni censuarie e nella fase di accertamento delle violazioni dell'obbligo di risposta, dovrà dimostrare di aver intrapreso tutte le iniziative utili e necessarie a mettere imprese e istituzioni non profit nella condizione di adempiere a tale obbligo (la cui scadenza è prevista il 20 dicembre prossimo, con relativa applicazione di sanzioni), anche al fine di evitare eventuali ricorsi per inadempienza da parte di unità non raggiunte da solleciti e contatti dei rilevatori con conseguente danno di immagine per il sistema camerale.

Si dice convinto che, contrariamente a quanto avvenuto con l'ultimo censimento, l'Istat pretenderà l'applicazione delle sanzioni dato che la Corte dei Conti ha chiamato a rispondere il presidente precedente e una serie di dirigenti e funzionari per la mancata applicazione delle sanzioni.

MAURIELLO

Conferma che il 20 dicembre è il termine ultimo per la consegna spontanea dei questionari di censimento.

Fornisce un aggiornamento al 10 dicembre che mostra che, su circa 740 mila unità di rilevazione censuarie, si è avuta una restituzione di 478 mila questionari, pari ad un totale del 65%, con un lavorato da parte delle Camere che si attesta intorno all'87%.

L'interrogativo è cosa succederà dopo il 20 dicembre.

Informa che si sta aspettando l'emanazione dell'ultima circolare ISTAT (la circolare n. 7 si attesta comunque in ritardo, visti i temi da affrontare) nella quale si stabilirà che, a partire dal 21 dicembre, scatterà la procedura di accertamento dell'illecito amministrativo in ambito statistico.

Da quella data, il responsabile di ciascun ufficio provinciale di censimento dovrà far partire l'atto di diffida (PEC, Raccomandata o cartolina verde) e l'unità di rilevazione avrà dieci giorni per poter rispondere.

I questionari che saranno ottenuti in questo modo verranno considerati validi ai fini anche dell'erogazione dei fondi da parte dell'ISTAT con un peso del 1.10.

Sottolinea che gli oneri di spedizione saranno a carico delle Camere di Commercio.

Le Camere di Commercio avranno tempo fino al 31 gennaio (termine informale, perché la circolare non è ancora chiusa) per intervenire, sollecitando le imprese ad inserire il questionario all'interno del sistema di gestione.

Nel lasso di tempo che intercorre dal 21 dicembre al 31 gennaio sarà ancora possibile accettare e validare i questionari presentati attraverso ravvedimenti spontanei.

Dal 31 gennaio il sistema si chiude definitivamente e, quindi, i questionari non validati non saranno considerati ai fini dell'erogazione.

Dopo il 31 gennaio le Camere dovranno approntare i verbali di accertamento che devono essere trasmessi all'ISTAT, la quale farà poi partire gli atti di diffida fino ad arrivare alla sanzione (dai 516 euro a oltre 5.100).

Ribadisce quanto detto dal Dr. Gagliardi sul danno d'immagine nel caso di erogazione di sanzioni alle imprese, anche se - riporta - dall'ultima circolare si evince che l'atto sanzionatorio non è strettamente legato all'atto di rilevazione e cioè un'impresa può ricevere l'atto di diffida e quindi la sanzione senza essere mai stata contattata dalla CdC.

Dunque la rilevazione è un atto legato, ma disgiunto rispetto a quello della sanzione.

Ritiene che si debba fare di tutto per agevolare i ritorni spontanei dietro diffida, anche se esiste una criticità legata al fatto che, dal 21 di dicembre, partiranno dai 120 ai 140 mila atti di diffida in tutta Italia (ultima stima).

MORIGI

Concorda sul danno d'immagine che potrebbe derivare dall'applicare le sanzioni.

I costi sono i nostri (10 euro a cartolina più o meno), ma è l'Istat ad incassare le sanzioni.

GAGLIARDI

Sostiene che occorre fare di tutto affinché gli atti di diffida siano il meno numerosi possibile e propone di chiedere alle Poste di ridurre i costi di invio delle Camere a fronte delle numerose inefficienze registrate.

GENCO

Suggerisce di tentare un'operazione centrale con l'ISTAT al fine di ottenere una proroga.

GAGLIARDI

Si impegna a parlarne dopo il 20 dicembre, perché finora il Consiglio dell'ISTAT non ha voluto dare proroghe.

MAURIELLO

Suggerisce di parlarne anche immediatamente prima del 20 dicembre, al fine di incidere sulla circolare di chiusura dei tempi, cercando di ottenere che il termine ultimo per la validazione dei questionari sia il 15 febbraio e non il 31 gennaio.

GAGLIARDI

Informa che nella giornata di domani si terrà la riunione per il decreto sul diritto annuale e conta di riuscire a mantenere stabile le misure attuali.

Invita, infine, il Dr. Caporale e la D.ssa Pompei a dare gli ultimi aggiornamenti: l'uno sul tema della legge anticorruzione, l'altra sulle pari opportunità.

CAPORALE

Ricorda che la Legge 190 è stata pubblicata il 6 dicembre scorso.

In cartellina è stata inserita una nota che definisce i campi soggettivi di applicazione, con la distinzione tra amministrazioni centrali e enti locali tra cui rientrano le CdC.

Propone di allargare l'attività del Gruppo di Lavoro sulla 231, per ricomprendere tutti i temi legati alla prevenzione dei fenomeni di corruzione, sia con riguardo alle realtà private nella CdC che nella Camera di Commercio vera e propria.

GAGLIARDI

Informa che, a causa delle festività natalizie, nel mese di gennaio la Consulta si terrà il giorno 17. In tale data, gli uffici dell'Unioncamere presenteranno un documento più articolato sulla Legge corruzione.

Successivamente, le riunioni della Consulta riprenderanno ogni secondo giovedì del mese.

POMPEI

Informa che il 26 ottobre u.s. è stato approvato in Consiglio dei Ministri il Regolamento sulle cosiddette quote rosa nelle società quotate, la cui applicazione è stata estesa anche alle società pubbliche.

Tale regolamento prevede che un terzo dei componenti degli organi amministrativi e di controllo delle società, anche quelle a partecipazione pubblica delle amministrazioni di cui all'articolo 1 comma 2 del Dlgs 165. Quindi, anche le Camere di Commercio dovranno garantire la presenza di un terzo del genere meno rappresentato a partire dal primo rinnovo successivo degli organi sociali e per tre mandati consecutivi (a termini).

Tuttavia, nella primissima fase di applicazione, il limite suddetto è stato ridotto a un quinto.

Alla data di pubblicazione del Regolamento, il vincolo andrà totalmente rispettato.

Avverte che c'è un potere di controllo e un obbligo di invio della documentazione al Dipartimento per le pari opportunità. La sanzione tra mancato rispetto delle indicazioni è la decadenza dell'organo.

Invita a tenere presente anche l'ulteriore vincolo della riduzione a 3 e 5 dei componenti degli organi di società controllate dalle pubbliche amministrazioni ex art. 4 DL 95/2012..

GAGLIARDI

Ritiene che la decadenza dell'organo sia una sanzione non banale.

Non essendoci interventi, ringrazia e saluta tutti i partecipanti ai quali formula i migliori auguri di Buon Natale e felice Anno Nuovo.

Punto 2

Nota MiSE del 4.1.2012: chiarimenti in materia di emolumenti agli organi camerali di Aziende speciali;



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica
Divisione XXII - Sistema Camerale

Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per l'impresa e
l'internazionalizzazione

Struttura: DG-MCCVNT

REGISTRO UFFICIALE

Prot. n. 0001066 - 04/01/2013 - USCITA

ALLE CAMERE DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
LORO SEDI

AI RAPPRESENTANTI DEL MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
E DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
IN SENO AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
DELLE CAMERE DI COMMERCIO, E AZIENDE SPECIALI
C/O CAMERE DI COMMERCIO - LORO SEDI

ALLA CORTE DEI CONTI
SEZIONE CONTROLLO ENTI
VIA BAIAMONTI, 25
00195 ROMA

A UNIONCAMERE
P.ZZA SALLUSTIO, 21
00187 ROMA

per conoscenza

ALLE UNIONI REGIONALI - LORO SEDI

AL DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA
E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE - SEDE

AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZE
VIA XX SETTEMBRE
00187 ROMA

OGGETTO: nota del Ministero dello sviluppo economico n. 170588 del 31.07.2012 e nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 74006 del 1.10.2012-chiarimenti

Con la nota del Ministero dello sviluppo economico n. 170588 del 31 luglio 2012 sono state fornite, alle Camere di Commercio, alcune indicazioni operative in merito al riconoscimento dei gettoni di presenza e del rimborso spese spettante ai componenti dei collegi dei revisori dei conti delle medesime camere. Con successiva nota n. 74006 del 1° ottobre 2012 il Ministero dell'economia e delle finanze ha fornito, tra gli altri, allo scrivente e ai propri

rappresentanti nei collegi dei revisori dei conti delle camere di commercio e delle relative aziende speciali, alcuni chiarimenti interpretativi in merito, rispettivamente, alla natura dei gettoni di presenza e all'applicazione dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122, oltre ad ulteriori precisazioni su tematiche collegate al contenimento della spesa.

Al riguardo, tenendo conto della successione delle precitate note con le quali i Ministeri vigilanti, hanno rappresentato gli indirizzi rientranti nel proprio ambito di competenza, si ritiene opportuno fornire alcune indicazioni, condivise dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale di Finanza, con la nota n. 111969 del 2 gennaio 2013, che possano favorire un comportamento omogeneo da parte delle Camere di Commercio ed evitare applicazioni contrastanti con la normativa in materia.

Appare necessario, in primo luogo, evidenziare che l'applicazione delle norme in presenza di un quadro normativo in continua evoluzione, spesso attraverso interpretazioni poi rivelatesi non perfettamente conformi al dettato normativo, ha condotto le Camere di Commercio, nel corso del tempo, ad adottare atti e comportamenti che, in alcuni casi, appaiono contraddittori.

E' necessario, quindi, approfondire i contenuti delle note citate in premessa alla luce di alcuni punti fermi in quanto gli atti e i comportamenti delle Camere di commercio, adottati nella presunzione di legittimità hanno provocato, nel rapporto degli enti con i soggetti privati interessati (amministratori, collegio dei revisori, ecc), il protrarsi di una situazione di "*apparentia iuris*" che, proprio in virtù del tempo trascorso, si è consolidata in comportamenti che, tuttavia, con le indicazioni fornite con le note indicate in oggetto, possono trovare ora definitivo chiarimento.

Da quanto precede consegue che le camere di commercio e le loro aziende speciali dovranno mantenersi in linea con le interpretazioni dettate con la presente nota nel rispetto del principio sopra illustrato; comportamenti difformi da tali interpretazioni a seguito dei chiarimenti forniti saranno oggetto delle conseguenti censure con possibilità anche di responsabilità erariale.

I principi appena esposti saranno anche di utile riferimento ai fini della definizione delle criticità rilevate, in periodi precedenti alla diffusione delle note indicate in oggetto, da parte delle amministrazioni vigilanti o degli organi di controllo.

Il complesso di istruzioni operative fornite è da tenere presente nelle more del decreto da emanarsi, di concerto tra il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lett. e) della legge 29 dicembre 1993, n. 580 così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, con il quale saranno definiti i criteri in base ai quali i Consigli camerali determinano gli emolumenti spettanti ai propri organi; ciò al fine di consentire che, nelle more dell'emanazione del citato provvedimento, i comportamenti delle Camere di commercio e delle loro aziende speciali si svolgano in un ambito uniforme e condiviso tra i Ministeri vigilanti.

Si ritiene ora necessario fornire in merito ai singoli punti evidenziati nella nota n. 74006 del 1° ottobre 2012 le indicazioni condivise di questi Ministeri, nella consapevolezza di quanto sopra esposto.

Camere di Commercio

Art. 6, comma 3, del D.L. 78/2010

Per quanto riguarda, la riduzione dei compensi spettanti agli organi delle Camere di commercio si fa presente che nel corso degli anni, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 58, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge Finanziaria 2006) e di cui all'articolo 6, comma 3, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122 in tema di indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo ha determinato, in taluni casi, dubbi interpretativi.

Le indicazioni applicative contenute nella citata nota del Ministero dell'economia e delle finanze n. 74006 del 1° ottobre 2012, confermano le indicazioni già fornite con la nota del Ministero dello sviluppo economico n. 11300 del 16 marzo 2010 e con le circolari della Ragioneria Generale dello Stato n. 40/2010 e n. 33/2011.

In ogni caso, rimane confermata l'indicazione della riduzione, *per l'esercizio 2013*, pari al 10 per cento, degli importi per indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità comunque denominate corrisposti dalle pubbliche amministrazioni ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo rispetto a quelli risultanti alla data del 30 aprile 2010 che devono a loro volta tener conto, ai sensi dell'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, della riduzione del 10% degli emolumenti in essere al 30 settembre 2005.

Tale quadro interpretativo dovrà tener conto della legittimità di quelle variazioni dei precitati compensi ed indennità intervenute fino all'entrata in vigore dell'articolo 6, comma 3 del Decreto Legge n. 78/2010 in ragione della applicazione dei criteri individuati nel D.P.R. 20 agosto 2001, n. 363, laddove le Camere di commercio interessate abbiano operato una variazione di compensi o indennità a seguito di spostamento da un fascia di imprese di riferimento all'altra o all'interno della medesima fascia.

Inoltre, con la più volte citata nota del Ministero dell'economia e delle finanze è stata confermata l'applicazione dell'art. 6, comma 3, del DL 78/2010 anche agli Organismi indipendenti di valutazione (OIV); pertanto, tenendo conto dei principi di carattere generale sopra richiamati e delle specifiche fattispecie sopra evidenziate si ritiene necessario che le Camere di Commercio adottino, a decorrere dal 1° gennaio 2013, le necessarie deliberazioni al fine di adeguare i compensi spettanti agli OIV e spettanti agli organi tenendo conto delle riduzioni stabilite dall'articolo 1, comma 58, e dall'articolo 6, comma 3, sopra richiamati.

Gettoni di presenza

Nel caso di organi camerali ai quali finora è stato riconosciuto oltre all'indennità di funzione anche un gettone di presenza di natura indennitaria (quindi Presidente, componente di Giunta e Collegio dei revisori dei conti), si ritiene necessario chiarire, al fine di evitare una duplicazione della spesa attraverso l'erogazione di due compensi aventi natura indennitaria, che al gettone di presenza può essere riconosciuta solo natura risarcitoria e non indennitaria finalizzata ad incentivare la partecipazione ai lavori dei suddetti organi.

Nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 11, comma 1 lett. e) della legge n. 580/1993, appare opportuno precisare che il gettone di presenza può assumere alternativamente la veste di strumento risarcitorio per le minute spese non documentabili ovvero per le spese complessivamente sostenute per il raggiungimento della sede camerale.

Nella prima ipotesi, quindi, agli organi camerali sopra menzionati, sarà riconosciuto, accanto alle indennità di funzione determinate dai consigli camerali, un gettone di natura risarcitoria per le minute spese non documentabili, fermo restando il rimborso delle spese documentate sostenute per il raggiungimento della sede camerale, se dovute.

Ai fini dell'individuazione dell'importo del gettone, per risarcire le minute spese non documentabili, sarà di utile riferimento l'importo riconosciuto, in altri analoghi casi, dal Dipartimento del Coordinamento Amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri che, salvo casi particolari, risulta essere fissato in € 103,00.

Nella seconda ipotesi, cioè nel caso in cui la Camera di Commercio intenda, invece, riconoscere un gettone che ristori tutte le spese sostenibili per il raggiungimento della sede camerale e lo svolgimento della funzione, sarà necessario, ai fini della determinazione dell'importo, tener conto del criterio dell'onere medio potenzialmente sostenibile, e, quindi, di tutte le spese riferibili allo specifico componente, considerando i diversi mezzi di trasporto utilizzabili, la necessità di pernottamento e di vitto.

Per quanto concerne il collegio dei revisori, essendo venuto meno, per i componenti dello stesso, il vincolo della residenza nella regione ove ha sede la camera di commercio, si richiama l'attenzione sul fatto che ad essi deve essere riconosciuto il rimborso delle spese sostenute, secondo le disposizioni vigenti in materia di trattamento di missione dei dirigenti pubblici, estensibile anche a quei revisori che non sono legati da rapporto di lavoro con la propria amministrazione designante.

Al Collegio, al pari degli altri organi camerali interessati, accanto all'indennità di funzione, sarà consentita, per la partecipazione alle riunioni degli altri organi camerali, l'erogazione di un gettone che risarcisca le minute spese non documentabili, nei limiti sopra indicati, accanto al rimborso delle spese documentate sostenute per il raggiungimento della sede camerale (rimborso a piè di lista del mezzo utilizzato, vitto, alloggio, taxi ecc.).

Nel ricordare che va lasciata all'autonoma valutazione del collegio stesso la scelta delle soluzioni più opportune per contenere i costi per il suo funzionamento, nel caso in cui il gettone venga definito secondo il criterio dell'onere medio potenzialmente sostenibile, tale importo non dovrà comunque rappresentare un ostacolo allo svolgimento della fondamentale e ampia funzione del controllo, ad esempio perché di importo non sufficiente a coprire le spese effettivamente sostenute, e si dovrà evitare, nel contempo, un indebito arricchimento per i componenti residenti nella regione, attraverso la determinazione di un importo che tenga conto delle specifiche esigenze dei singoli componenti, come sopra esposto.

In ogni caso, tenuto conto della complessità che l'applicazione di tale criterio genera nella definizione degli importi dei gettoni, diversi a seconda dei componenti, e in considerazione della prossima emanazione del decreto di cui all'articolo 11, comma 1, lett. e) della Legge n. 580/1993, si ritiene opportuno che codeste Camere adottino, con decorrenza dal 1° gennaio 2013, le necessarie delibere con le quali definire l'eventuale attribuzione di un gettone di presenza nei limiti sopra ricordati, che risarcisca il Presidente, i componenti della Giunta e i

componenti del Collegio dei revisori dei conti, delle minute spese non documentabili, accanto all'indennità riconosciuta e al rimborso a piè di lista delle spese sostenute.

Rivalutazione degli emolumenti agli organi

Per quanto riguarda la rivalutazione degli emolumenti spettanti agli organi camerali si deve precisare che l'art. 1 del D.P.R. 20 agosto 2001, n. 363 prevede, ogni tre anni, la rivalutazione dei compensi al tetto dell'inflazione programmata.

Fermo restando la disposizione sopra citata, nel suo complesso ancora efficace, si deve però evidenziare che, su un piano parallelo di normazione, a partire dal Decreto Legge 19 settembre 1999, n. 384 (art. 7, comma 5), convertito con modificazioni, dalla Legge 14 novembre 1999, n. 438, e quindi in data anteriore all'entrata in vigore del citato D.P.R. n. 363/2001, è stato previsto il blocco della rivalutazione dei compensi alla variazione del costo della vita, come man mano confermato da varie disposizioni di contenimento di finanza pubblica che hanno prorogato il predetto blocco della rivalutazione succedendosi, senza soluzioni di continuità, nel tempo e da ultimo fino al Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 (art. 8, comma 13), convertito con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122.

Inoltre, la recente riforma dell'ordinamento del sistema camerale operata con il Decreto Legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, ha previsto, all'art. 1, comma 12, tra l'altro, che i compensi agli organi camerali sono fissati secondo criteri stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, che è in fase di emanazione.

È evidente quindi che tale disciplina, che, a regime, comporterà l'effetto di muoversi in un quadro di avvenuta legificazione della materia e la effettiva perdita di efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 1 del D.P.R. n. 363/2001, in linea con le varie misure di contenimento sopra indicate, non può prevedere la rivalutazione dei compensi in relazione all'inflazione programmata, anche per l'avvenuto mutamento normativo delle relative fonti nell'anno 2010.

Pertanto, alla luce di quanto previsto nel citato decreto legislativo n. 23/2010 e in linea con l'ormai consolidato orientamento legislativo, sopra indicato, si ritiene che la rivalutazione dei compensi in parola, a decorrere dal primo esercizio successivo dalla sua entrata in vigore (anno 2011), non potrà essere assentita e se già avvenuta dovrà essere revocata a decorrere dal 1° gennaio 2011 procedendo al recupero delle somme aggiuntive eventualmente corrisposte.

Indennità al Vice Presidente

Si ritiene necessario chiarire che non risultano elementi normativi tali da poter giustificare l'attribuzione di un'indennità al Vice presidente di importo diverso da quella riconosciuta agli altri componenti della Giunta.

Nel caso di svolgimento, in via permanente, dei compiti affidati al Presidente (per impedimento, dimissioni o altro) può essere attribuita una quota parte dell'indennità di funzione spettante allo stesso Presidente, con contestuale riduzione del compenso di quest'ultimo.

Aziende speciali

Art. 1, comma 58, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266

In merito al versamento alla Tesoreria dello Stato delle riduzioni dei compensi e indennità operate ai sensi dell'articolo 1, commi 58 e seguenti, della legge n. 266/2005 sul quale erano stati forniti chiarimenti, di concerto tra i due Ministeri, si deve evidenziare, anche alla luce del lasso di tempo trascorso, che tale nuovo orientamento possa essere considerato meramente ricognitivo.

Novità normative per la gestione del personale

Per quanto riguarda il personale delle Aziende speciali, si ritiene necessario evidenziare che recenti norme hanno esteso a tali aziende i limiti vigenti in materia di personale delle Camere di Commercio. Resta fermo peraltro che al personale delle aziende speciali si applicano i contratti collettivi di lavoro delle imprese private del settore di riferimento.

Al riguardo, si segnala che, nel corso di verifiche amministrativo - contabili effettuate dai Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica del Ministero dell'economia e delle finanze, sono state evidenziate modalità applicative dei contratti collettivi nazionali di riferimento, al personale delle Aziende speciali, non sempre coerenti e corrette; si evidenzia, quindi, la necessità che il trattamento economico del personale delle citate aziende sia determinato nel rispetto dei limiti e dei vincoli risultanti dai relativi contratti collettivi nazionali evitando il riconoscimento di istituti non espressamente previsti negli stessi CCNL.

Il richiamo delle norme effettuato nella nota del Ministero dell'economia e delle finanze, si rende necessario al fine di ribadire che le Aziende speciali, in quanto emanazione di un ente pubblico, sono comunque tenute al rispetto di alcuni vincoli di carattere generale per esso direttamente applicabili e chiaramente individuabili, quali - in questo ambito - quelli della programmazione dei fabbisogni, delle assunzioni tramite procedure selettive ad evidenza pubblica autonomamente definite, del contenimento delle spese. Aspetti, peraltro, oggi rafforzati alla luce del più incisivo ruolo di controllo - da parte della Camera - in tema di programmazione e gestione dei fabbisogni di personale delle Aziende voluto proprio dall'art. 76, comma 8-bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come introdotto dall'art. 4, comma 103 della legge 12 novembre 2011, n. 183.

In relazione all'applicazione alle aziende speciali del comma 2 dell'articolo 6 del d.l. n. 78/2010, ferma restando l'esigenza di ulteriori approfondimenti tra questo Ministero e il Ministero dell'economia e delle finanze, si ritiene necessario, in via prudenziale, che le aziende speciali, a decorrere dall'esercizio 2013, prevedano l'onorificità della carica del Presidente e dei componenti del proprio organo di amministrazione ed un importo dei gettoni di presenza da corrispondere agli stessi nella misura di € 30,00.

Si richiama, infine, l'attenzione sull'articolo 35, comma 2-bis, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni nella legge 4 aprile 2012, n. 35 che stabilisce l'inapplicabilità del comma 2 dell'articolo 6 del d.l. n. 78/2010, ai componenti degli organi interni di controllo.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)



Punto 3

Nuovo regolamento Albo Segretari generali;

DECRETO 26 ottobre 2012 , n. 230

Regolamento relativo ai requisiti di professionalita' ed ai criteri per l'espletamento della selezione per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti che possono essere nominati segretari generali di camere di commercio nonche' agli obblighi di formazione per i segretari generali in attuazione dell'articolo 20 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, cosi' come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23. (12G0247)

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visti gli articoli 117 e 118 della Costituzione;

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante il riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, cosi' come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, ed in particolare l'articolo 20, che istituisce un elenco nazionale di nominativi per la designazione e la nomina dei segretari generali, stabilisce che con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono definiti i requisiti di professionalita' e fissati i criteri per l'espletamento della selezione ai fini dell'iscrizione nell'elenco e prevede l'obbligo per i segretari generali di partecipare all'attivita' di formazione organizzata da Unioncamere, secondo modalita' e criteri fissati con il suddetto decreto;

Vista la legge 25 luglio 1971, n. 557, e successive modificazioni, recante «Norme integrative della legge 23 febbraio 1968, n. 125, concernente il personale statale delle camere di commercio, industria e agricoltura e degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visti l'articolo 2 e l'articolo 3, commi 6 e 7, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 maggio 2012;

Vista la nota n. 8427 del 21 settembre 2012, con la quale lo schema di regolamento e' stato comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento:

a) «legge» indica la legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23;

b) «elenco» indica l'elenco previsto dal comma 3 dell'articolo 20 della legge;

c) «Ministro» e «Ministero» indicano rispettivamente il Ministro e il Ministero dello Sviluppo economico;

d) «Direttore generale» e «Direzione generale» indicano rispettivamente il Direttore generale e la Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico;

e) «camera di commercio», indica la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

f) «commissione» indica la commissione di cui all'articolo 20, comma 5, della legge;

g) «divisione» indica l'ufficio dirigenziale di livello non generale della Direzione generale, competente alla tenuta dell'elenco;

h) «Unioncamere» indica l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura».

Art. 2

Istituzione dell'elenco

1. Presso la Direzione generale e' istituito l'elenco dei soggetti che possono essere nominati segretario generale di camera di commercio.

2. Il dirigente responsabile della divisione provvede alla tenuta dell'elenco secondo le disposizioni previste dalla legge e dal presente regolamento e puo' nominare i funzionari responsabili dei singoli procedimenti ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

3. Il dirigente responsabile della divisione trasmette, entro cinque giorni dalla relativa richiesta, alla camera di commercio interessata, anche in via telematica, l'elenco aggiornato degli iscritti, ai fini dell'avvio della procedura relativa alla scelta del segretario generale mediante designazione da parte della Giunta camerale.

Art. 3

Commissione

1. Presso la Direzione generale e' istituita la commissione per l'espletamento della selezione nazionale per titoli di cui all'articolo 20, comma 5, della legge.

2. Gli esperti di cui all'articolo 20, comma 5, della legge designati in rappresentanza del Ministero e delle regioni dichiarano il possesso della necessaria esperienza nelle discipline economiche e giuridiche attraverso la presentazione di un curriculum professionale, redatto in formato europeo.

3. Nella commissione almeno il presidente o un altro componente e' di sesso diverso dagli altri due componenti.

4. La commissione dura in carica cinque anni ed e' nominata dal Direttore generale. Per ciascun componente e' nominato anche un supplente, nel rispetto del medesimo criterio di cui al comma 3.

5. Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un funzionario della Direzione generale.

6. Le riunioni della commissione sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e le decisioni sono assunte con la medesima maggioranza.

7. La commissione tiene due sessioni di selezione per ciascun anno.

8. La commissione e' incaricata di esaminare e valutare i requisiti professionali di cui all'articolo 7 e i titoli di cui all'articolo 8, desunti dai curricula professionali dei richiedenti in possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 6.

9. La valutazione dei requisiti professionali si conclude con un giudizio preliminare di ammissione alla successiva fase di valutazione dei titoli. In caso di valutazione negativa relativamente al possesso dei requisiti professionali non si procede alla valutazione dei titoli e la commissione propone l'immediata esclusione dalla procedura di selezione.

10. La valutazione dei titoli, da effettuare nei riguardi dei richiedenti che abbiano conseguito il giudizio preliminare di ammissione di cui al comma 9, si conclude con l'attribuzione di un punteggio secondo i criteri di cui all'articolo 8 e con la formazione per ciascuna sessione dell'elenco degli idonei e dell'elenco dei non idonei, nonche' con le conseguenti proposte relative all'iscrizione o al rifiuto dell'iscrizione.

11. La commissione puo' richiedere, per il tramite della divisione, le integrazioni documentali ritenute necessarie ai fini della valutazione dei requisiti professionali e dei titoli.

Art. 4

Procedimento di iscrizione

1. L'iscrizione nell'elenco ovvero il rifiuto della domanda sono disposti con il provvedimento del Direttore generale di approvazione dell'elenco degli idonei e dei non idonei e delle conseguenti proposte della commissione di cui all'articolo 3.

2. Il termine per la conclusione del procedimento e' fissato in centottanta giorni decorrenti dal termine di presentazione delle domande relativamente a ciascuna sessione. Nel caso di domanda irregolare o incompleta il responsabile del procedimento ne da' comunicazione al richiedente entro trenta giorni, indicando le cause di irregolarita' o di incompletezza e fissando un termine di 10 giorni per la regolarizzazione.

3. Le domande di iscrizione nell'elenco, previa verifica da parte della divisione del possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 6, sono trasmesse alla commissione ai fini delle valutazioni di cui all'articolo 3, comma 8. In caso di esito negativo di tale verifica il Direttore generale dispone l'esclusione dalla procedura di selezione.

Art. 5

Domanda di iscrizione

1. La domanda di iscrizione all'elenco e' redatta, a pena di esclusione, secondo il modello di cui all'allegato A, e puo' essere presentata dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 4 dell'articolo 20 della legge. Il termine di presentazione delle domande e' fissato al 10 marzo ed al 10 settembre di ogni anno per le due relative sessioni di selezione.

2. Alla domanda deve essere allegato un curriculum, redatto in conformita' all'allegato B, con specifica indicazione dei titoli da sottoporre alla valutazione della commissione.

3. La domanda di cui al comma 1 e il curriculum di cui al comma 2 possono essere presentati in forma cartacea, sottoscritti secondo le modalita' di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero in forma digitale, mediante documento informatico in formato PDF/A sottoscritto con le modalita' di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 38 del decreto del

Requisiti generali per l'iscrizione

1. I requisiti generali per l'iscrizione nell'elenco sono:

a) per i soggetti di cui alla lettera a) del comma 4, dell'articolo 20 della legge, ivi compresi i dirigenti degli altri organismi costituenti il sistema camerale italiano ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge, essere in servizio con qualifica dirigenziale alla data della presentazione della domanda e, anche se il datore di lavoro non e' una pubblica amministrazione, essere comunque in possesso dei requisiti generali prescritti dalla legislazione vigente per l'accesso alla dirigenza presso la pubblica amministrazione;

b) per i soggetti, di cui alla lettera b) del comma 4, dell'articolo 20 della legge, oltre ai requisiti ivi previsti, essere in possesso dei requisiti generali prescritti dalla legislazione vigente per l'accesso alla dirigenza presso la pubblica amministrazione.

2. I titoli di studio idonei per soddisfare i requisiti di cui alla lettera b) del comma 4, dell'articolo 20 della legge, sono individuati nell'allegato C al presente decreto.

Art. 7

Requisiti professionali

1. I richiedenti l'iscrizione nell'elenco devono essere in possesso dei seguenti requisiti professionali:

a) per i soggetti di cui alla lettera a) del comma 4, dell'articolo 20 della legge, attitudine all'esercizio delle funzioni di vertice dell'amministrazione delle camere di commercio acquisita con l'esperienza maturata per almeno un triennio complessivo nell'ultimo quinquennio in qualifica dirigenziale in aree dirigenziali comportanti assunzione di autonomia gestionale e responsabilita' di risultato nella direzione di unita' operative poste alle dirette dipendenze; tale esperienza per i dirigenti di enti ed organismi del sistema camerale diversi dalle pubbliche amministrazioni e' valutabile positivamente solo se acquisita presso enti ed organismi dotati di almeno 10 dipendenti;

b) per i soggetti di cui alla lettera b) del comma 4, dell'articolo 20 della legge, attitudine all'esercizio delle funzioni di vertice dell'amministrazione delle camere di commercio acquisita con l'esperienza maturata in qualifica dirigenziale per almeno un quinquennio, in aree dirigenziali comportanti assunzione di autonomia gestionale e responsabilita' di risultato nella direzione di unita' operative poste alle dirette dipendenze, in imprese, enti o organismi, con almeno 15 dipendenti.

2. Il possesso dei requisiti professionali e' attestato con il curriculum di cui all'articolo 5, comma 2, nonche' da dichiarazione rilasciata dall'ente o dall'impresa di appartenenza, da allegare alla domanda di iscrizione nell'elenco.

Art. 8

Titoli

1. La commissione valuta, ai fini del superamento della selezione nazionale di cui all'articolo 20, comma 4, della legge, il possesso dei seguenti titoli con l'attribuzione di un punteggio nel limite massimo di punti 80 totali, cosi' suddivisi:

a) titoli culturali, con un massimo di punti 25 complessivi: sono valutabili fino ad un massimo di 10 diversi titoli culturali, indicati dal richiedente, nel seguente ambito: punteggio conseguito e grado di attinenza del titolo di laurea prescritto per l'iscrizione; altri titoli di laurea; specializzazioni post-laurea; dottorati di ricerca; masters rilasciati da organismi o enti certificati ai sensi della normativa vigente per l'erogazione di corsi di insegnamento o formazione o aggiornamento o tirocini, con risultato finale certificato;

b) pubblicazioni, con un massimo di punti 5 complessivi: sono valutabili fino ad un massimo di 10 diverse pubblicazioni, indicate dal richiedente, nel seguente ambito: monografie a stampa; articoli apparsi su riviste nazionali ed internazionali anche on-line purché regolarmente registrate; libri; relazioni ed interventi pubblicati negli atti di convegni e congressi;

c) conoscenza di lingue straniere attestate da certificato finale, con un massimo di punti 5 complessivi;

d) titoli professionali, con un massimo di punti 10 complessivi: sono valutabili fino ad un massimo di 10 diversi titoli professionali, indicati dal richiedente, nel seguente ambito: abilitazione o iscrizione in albi professionali per le quali è necessario un diploma di laurea in materie giuridico-economiche; partecipazione con contributi personali a commissioni e gruppi di lavoro e altri incarichi nel proprio ambito professionale;

e) titoli di servizio, con un massimo di punti 25 complessivi: nell'ambito dell'esperienza dichiarata e documentata ai fini della verifica del possesso dei requisiti professionali minimi di cui all'articolo 7, esperienza professionale, valutata anche sulla base della sua attualità, del suo rilievo e dei risultati conseguiti, maturata con lo svolgimento di attività di direzione, anche congiunta, per periodi non inferiori a dodici mesi, in almeno due dei seguenti ambiti di attività':

1) «ambito giuridico-amministrativo», con particolare riferimento all'assunzione di decisioni di natura giuridica e/o economica anche con valenza esterna;

2) «ambito amministrativo-contabile», con particolare riferimento alle funzioni organizzative e di gestione del personale, di gestione patrimoniale e finanziaria, di supporto dell'attività degli organi decisionali, di programmazione, di controllo interno e di verifica dei risultati;

3) «ambito economico-statistico», con particolare riferimento alle funzioni di analisi economiche e di ricerca di mercato, di studi e rilevazioni statistiche in campo economico e sociale;

4) «ambito di promozione e sviluppo delle imprese» e con particolare riferimento, in Italia e all'estero, alla creazione o gestione di servizi alle imprese, alla realizzazione di piani di sviluppo territoriale o di progetti di formazione.

f) partecipazione all'attività di formazione organizzata da Unioncamere di cui all'articolo 12 con un massimo di punti 10 complessivi.

2. La selezione nazionale per titoli si intende superata a seguito di una valutazione da parte della commissione pari almeno ad un punteggio di 56/80.

Art. 9

Tenuta dell'elenco

1. L'elenco contiene il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita ed il comune di residenza degli iscritti. L'elenco è pubblico ed è tenuto con tecniche informatiche, e' consultabile sul sito del Ministero. La Direzione generale provvede all'aggiornamento dello stesso entro venti giorni dai relativi provvedimenti di

iscrizione o cancellazione ovvero dalla comunicazione di variazioni trasmessa dagli iscritti.

Art. 10

Revisione dinamica dell'elenco

1. La Direzione generale provvede alla revisione dinamica dell'elenco con cadenza triennale. A tal fine la divisione richiede agli iscritti la conferma della permanenza dei necessari requisiti.

2. L'iscritto nell'elenco, nominato segretario generale di camera di commercio, e' esonerato per tutta la durata dell'incarico dall'adempimento di cui al comma 1.

Art. 11

Cancellazione dall'elenco

1. La cancellazione dall'elenco e' disposta:

a) su richiesta dell'interessato;

b) al raggiungimento dei limiti di eta' corrispondenti a quelli vigenti per il collocamento in quiescenza dei dirigenti delle camere di commercio, salvo proroga, per i segretari generali in servizio, nei limiti consentiti dalle vigenti normative in materia di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione;

c) per l'accertata carenza o per il venir meno dei requisiti richiesti per l'iscrizione, fatta salva la cessazione del rapporto di lavoro dirigenziale con imprese pubbliche o private intervenuta senza demerito da meno di due anni;

d) nel caso di mancato invio, entro trenta giorni, delle dichiarazioni e della documentazione richiesta dalla divisione, attestante la sussistenza o la permanenza dei requisiti dichiarati.

2. La divisione puo' effettuare in qualsiasi momento accertamenti e verifiche in ordine al possesso, da parte degli iscritti nell'elenco, dei requisiti previsti.

3. Il provvedimento di cancellazione dall'elenco e' adottato dal Direttore generale previa comunicazione all'interessato.

Art. 12

Requisiti e modalita' dell'attivita' formativa

1. L'attivita' formativa di cui al comma 6 dell'articolo 20 della legge e' finalizzata ad assicurare il costante sostegno allo sviluppo delle competenze professionali proprie della figura del segretario generale, cosi' da favorire l'efficace copertura del ruolo primario di supporto alle scelte strategiche della camera di commercio che a tale figura si riconduce.

2. L'investimento formativo e' assunto come metodo permanente per assicurare il continuo adeguamento delle competenze, il consolidamento di logiche e metodi di gestione improntati al risultato, lo sviluppo dell'autonomia e della capacita' innovativa propri del segretario generale.

3. L'Unioncamere organizza, con cadenza annuale, sessioni formative per i segretari generali, secondo modalita' tali da favorirne la piu' ampia partecipazione tenendo conto degli impegni connessi alla posizione ricoperta.

4. Il programma triennale delle sessioni formative, le sue articolazioni annuali e le disponibilita' numeriche relative all'accesso dei partecipanti alle singole sessioni sono determinate annualmente dall'Unioncamere, d'intesa con la Direzione generale.

5. Il programma di cui al comma 4 individua il numero minimo di ore di formazione nel triennio e nel singolo anno garantiti dagli eventi

formativi organizzati con modalita' in presenza o in remoto. Il segretario generale e' tenuto, nel triennio, a partecipare ad almeno il 75% delle ore programmate.

6. L'Unioncamere comunica, alla conclusione di ciascuna sessione formativa, all'interessato, alla camera di commercio di appartenenza ed alla Direzione generale il numero delle ore di frequenza ai corsi e la valutazione finale conseguita da ciascun partecipante. La camera di commercio tiene conto di tale risultato finale all'atto della valutazione del segretario generale.

7. Agli eventi formativi e' ammessa la partecipazione degli iscritti nell'elenco e di tutti i soggetti in possesso dei requisiti di cui agli articoli 6 e 7, nei limiti delle disponibilita' di cui al comma 4.

Art. 13

Norme finali e transitorie

1. I segretari generali delle camere di commercio formalmente titolari della funzione ed in servizio alla data di applicazione dell'articolo 2 sono iscritti di diritto nell'elenco e, fatti salvi i limiti di eta', vi permangono per il triennio successivo alla scadenza del relativo incarico.

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 23 del 2010, le modifiche di cui all'articolo 1, comma 20, del medesimo decreto legislativo e le conseguenti disposizioni di cui agli articoli 2, 9, 10, 11 e 12, comma 5, del presente regolamento si applicano decorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso. Dalla medesima data e' completamente abrogato il decreto ministeriale 19 giugno 1995, n. 422.

3. I soggetti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 20 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, alla data di prima applicazione dell'articolo 2 del presente decreto a seguito di domande comunque anteriori alla data di pubblicazione del decreto stesso sono transitoriamente iscritti d'ufficio nel nuovo elenco di cui all'articolo 20 della legge fino alla scadenza del triennio di iscrizione indicato ai fini della revisione dell'elenco dall'articolo 10 del decreto ministeriale 19 giugno 1995, n. 422, o, comunque, per almeno un anno dalla predetta data di prima applicazione.

4. I soggetti di cui al comma 3 trasmettono alla divisione, entro il termine di cui all'articolo 5, comma 1, anteriore di almeno 180 giorni rispetto alla scadenza ad essi applicabile del periodo transitorio di cui al medesimo comma 3 del presente articolo, la domanda di nuova iscrizione di cui all'articolo 5, corredata di tutti i documenti attestanti il possesso dei requisiti previsti dal presente decreto.

5. Gli allegati A, B e C, possono essere integrati ed aggiornati con decreto del Ministero.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 26 ottobre 2012

Il Ministro: Passera

Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 2012
Ufficio di controllo Atti MISE - MIPAAF, registro n. 12, foglio n. 396

ALLEGATO A
(articolo 5, comma 1)

Domanda di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 20, comma 3,
della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto
legislativo 15 febbraio 2010, n. 23.

Parte di provvedimento in formato grafico

ALLEGATO B
(articolo 5, comma 2)

Curriculum vitae

Parte di provvedimento in formato grafico

ALLEGATO C
(articolo 6, comma 2)

Titolo di studio richiesto per l'iscrizione nell'elenco di cui al
dell'articolo 20 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23,
per i soggetti di cui al comma 4, lettera b),
del medesimo articolo 20.

Parte di provvedimento in formato grafico

Punto 4

Gruppo di Lavoro su funzioni associate: prime indicazioni a seguito della riunione plenaria (a voce);

Punto 5

Decreto 8.10.2012: manutenzione immobili utilizzati dalle PA;

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

**MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE**

DECRETO 8 ottobre 2012.

Manutenzione degli immobili utilizzati dalle pubbliche amministrazioni.**IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE**DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL CAPO DEL DIPARTIMENTOPER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI
ED IL PERSONALE DEL MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, concernente il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, recante il regolamento di semplificazione delle procedure di spesa contabili, ed in particolare l'art. 9;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 «Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10» il quale definisce il contratto di servizio energia quale atto contrattuale che disciplina l'erogazione dei beni e servizi necessari a mantenere le condizioni di comfort negli edifici nel rispetto delle vigenti leggi in materia di uso razionale dell'energia, di sicurezza e di salvaguardia dell'ambiente, provvedendo nel contempo al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, «Regolamento recante la disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e in particolare gli articoli 41 e 42 che definiscono le funzioni e i compiti di spettanza statale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'art. 65 che definisce le funzioni attribuite all'Agenzia del demanio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia»;

Visto l'art. 4, comma 2-ter, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, che concede in locazione all'Agenzia del demanio gli immobili in uso governativo, conferiti ai fondi comuni di investimento immobiliare;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;

Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, recante «Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE», il quale, al fine di contribuire al miglioramento della sicurezza dell'approvvigionamento energetico e alla tutela dell'ambiente attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, stabilisce un quadro di misure volte al miglioramento dell'efficienza degli usi finali dell'energia sotto il profilo costi e benefici;

Visto l'art. 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che attribuisce all'Agenzia del demanio il compito di elaborare un piano di razionalizzazione degli spazi sulla base delle previsioni triennali dei fabbisogni delle Amministrazioni statali;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante la Legge di contabilità e finanza pubblica;


Visto il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 recante la riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, ed in particolare gli articoli 11 e seguenti;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, avente ad oggetto «Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;

Visto l'art. 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, avente a oggetto «Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici», così come modificato e integrato dall'art. 27 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che contiene disposizioni in merito alla manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché alla piccola manutenzione degli immobili di proprietà dello Stato, utilizzati per finalità istituzionali, e degli immobili di proprietà di terzi utilizzati dalle Amministrazioni dello Stato di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, incluse la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le Agenzie, anche fiscali;

Visto il comma 10 del suddetto art. 12 che prevede che, con uno o più decreti di natura non regolamentare del Mi-



nistero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite, per l'attuazione dello stesso articolo, senza nuovi e maggiori oneri, le attività dei Provveditorati alle opere pubbliche e le modalità, i termini, i criteri e le risorse disponibili;

Visto l'art. 6, comma 6-ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante norme finalizzate alla razionalizzazione dei beni pubblici e al contenimento della spesa;

Visto l'art. 3, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario;

Ritenuto necessario dare attuazione alle previsioni dettate dall'art. 12, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, così come modificato e integrato dall'art. 27 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Decreta:

Art. 1.

Programmazione dei lavori: comunicazioni

1. Le Amministrazioni di cui all'art. 12, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, comunicano all'Agenzia del demanio - Direzione generale e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per l'edilizia statale e per gli interventi speciali, entro il 31 gennaio di ogni anno, per ogni singolo fabbricato utilizzato, o porzione di esso, o sua pertinenza, le previsioni triennali degli interventi edilizi, che si prevede di effettuare sugli immobili di proprietà dello Stato in uso alle stesse e sugli immobili condotti in locazione passiva ovvero utilizzati a qualsiasi titolo. Dette previsioni sono differenziate per gli interventi di «manutenzione ordinaria» di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e per quelli di «manutenzione straordinaria» di cui all'art. 3, comma 1, lettere b), c), d), del citato D.P.R. n. 380 del 2001. Le predette Amministrazioni comunicano, altresì, entro il medesimo termine, a decorrere dal 1° gennaio 2013, quanto previsto dall'art. 12, comma 9, del suddetto decreto-legge, relativamente agli interventi di nuova costruzione come definiti all'art. 3, comma 1, lettera e) del predetto D.P.R. n. 380 del 2001.

2. Le modalità di predisposizione delle predette previsioni triennali, di trasmissione delle stesse e ogni altra indicazione di carattere operativo, sono stabilite da apposite linee guida redatte dall'Agenzia del demanio, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per l'edilizia statale e per gli interventi speciali, da emanarsi entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.


Programmazione dei lavori: redazione del piano triennale

1. Ai fini dell'assunzione delle decisioni di spesa relative agli interventi di cui all'art. 1, l'Agenzia del demanio - Direzione generale, anche sulla base delle comunicazioni di cui al medesimo articolo 1, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per l'edilizia statale e per gli interventi speciali, predispone un piano generale triennale di interventi edilizi volto al contenimento dei costi per la gestione e l'utilizzo degli immobili, anche attraverso interventi di efficientamento energetico, e, ove possibile, al recupero degli spazi interni degli immobili di proprietà dello Stato al fine di ridurre le locazioni passive.

2. Ai fini della redazione del piano generale triennale, l'Agenzia del demanio, sulla base di quanto previsto dall'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, determina per ogni singolo fabbricato utilizzato, o porzione di esso, o sua pertinenza il massimale di spesa per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nella misura percentuale, prevista dal predetto decreto-legge n. 78 del 2010, del valore di mercato del fabbricato stesso, determinato anche sulla base delle rilevazioni dell'Osservatorio del mercato immobiliare. Fatte salve le eccezioni previste dalla normativa di riferimento, tali massimali, a livello di singolo fabbricato, possono essere superati, con le modalità di cui al comma 1 del menzionato art. 8, qualora sia data dimostrazione economico-finanziaria che tali interventi siano funzionali alla riduzione dei costi di gestione e di utilizzo degli immobili, ovvero si tratti di interventi di recupero edilizio, o di interventi che comportano una ottimizzazione degli spazi con conseguenti risparmi per locazioni passive, fermo restando il rispetto delle risorse di cui al successivo art. 4.

3. Sulla base delle previsioni triennali di cui all'art. 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per l'edilizia statale e per gli interventi speciali, coordinandosi con i Provveditorati alle opere pubbliche territorialmente competenti, entro e non oltre il 15 maggio di ogni anno, comunica all'Agenzia del demanio - Direzione generale le priorità tecniche degli interventi riferite a un arco temporale triennale; valida i costi stimati dalle Amministrazioni e comunica contestualmente la disponibilità dei Provveditorati territorialmente competenti a curare l'esecuzione degli interventi mediante gli operatori individuati dall'Agenzia del demanio. La mancata o parziale comunicazione da parte dei Provveditorati equivale a mancanza di disponibilità a curare l'esecuzione degli interventi.

4. L'Agenzia del demanio, sulla base delle priorità tecniche indicate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per l'edilizia statale e per gli interventi speciali, tenuto anche conto delle informazioni acquisite ai sensi dell'art. 12, commi 7 e 9, del decreto-legge n. 98 del 2011, definisce il piano generale triennale degli interventi di cui al comma 1 che va aggiornato annualmente. L'Agenzia trasmette, tramite la suddetta Direzione generale, ai Provveditorati alle opere pubbli-



che territorialmente competenti, l'elenco annuale degli interventi inseriti nel Piano per i quali gli stessi hanno comunicato la disponibilità a curarne l'esecuzione, previa sottoscrizione delle convenzioni quadro di cui all'art. 12 comma 5 del decreto-legge n. 98 del 2011.

Art. 3.

Modalità di realizzazione degli interventi manutentivi

1. L'Agenzia del Demanio, in funzione di centrale di committenza degli interventi manutentivi sugli immobili in uso alle Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad esclusione degli immobili ubicati all'estero, stipula accordi quadro, riferiti ad ambiti territoriali predefiniti, con operatori specializzati nel settore individuati mediante procedure ad evidenza pubblica.

2. I Provveditorati alle opere pubbliche territorialmente competenti realizzano gli specifici interventi manutentivi previsti nelle Convenzioni quadro di cui all'art. 2, comma 4 del presente decreto, mediante la formalizzazione di contratti di appalto con gli operatori con cui l'Agenzia del demanio ha sottoscritto gli accordi quadro.

3. Per assicurare il coordinamento delle attività delle strutture coinvolte e al fine di conseguire i risultati previsti dal presente decreto, l'Agenzia del demanio stipula, entro il 31 dicembre 2012, un Protocollo d'Intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per l'edilizia statale e per gli interventi speciali, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, diretto a stabilire gli impegni e le modalità di espletamento delle attività, ivi compresi i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di cui agli articoli 90 e seguenti del decreto legislativo n. 163 del 2006, che il predetto Dicastero garantisce, per il tramite dei Provveditorati, in tempi predeterminati. Il Protocollo d'Intesa, tra l'altro, prevede e disciplina:

a) le modalità di relazione tra l'Agenzia del demanio e l'ufficio, nell'ambito dei Provveditorati, deputato allo svolgimento delle attività affidate mediante le convenzioni quadro, al fine di assicurare il completo e costante monitoraggio degli interventi manutentivi;

b) le linee di programmazione generale del servizio prestato, nonché le modalità e i criteri per la determinazione e la ripartizione dell'ammontare da destinare all'erogazione degli incentivi e delle spese di carattere strumentale di cui all'art. 92 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e l'individuazione della quota di incarichi tecnici che possono essere affidati all'esterno;

c) le modalità e i tempi per verificare gli impegni assunti dai Provveditorati alle opere pubbliche;

d) la convenzione quadro «tipo» che l'Agenzia intende utilizzare nei rapporti con i Provveditorati;

e) il supporto nelle procedure selettive degli operatori con cui stipulare gli accordi quadro;

f) il modello di contratto di appalto basato sugli accordi quadro stipulati dall'Agenzia del demanio e le relative modalità di affidamento.

4. A decorrere dalla data in cui sono resi disponibili i fondi di cui all'art. 4 e nei limiti degli stessi l'Agen-

zia del demanio, con le specifiche convenzioni quadro di cui al comma 2 con i Provveditorati competenti, affida la gestione e la realizzazione degli interventi manutentivi, senza nuovi o maggiori oneri, specificando la tempistica e i dettagli degli interventi, nonché la occorrente provvista finanziaria a valere sui due appositi fondi di cui all'art. 4.

5. Nel caso di grave ritardo, come definito nell'ambito del Protocollo d'Intesa di cui al comma 1, rispetto al cronoprogramma degli interventi da eseguire o di mancato adempimento, parziale o totale, degli impegni assunti da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con il Protocollo d'Intesa o da parte dei Provveditorati alle opere pubbliche con le singole convenzioni quadro, l'Agenzia del demanio ha facoltà, previa diffida ad adempiere, di risolvere in tutto o in parte gli impegni sottoscritti, mediante formale comunicazione al Ministero o ai Provveditorati interessati.


6. Nei casi di risoluzione previsti dal comma che precede, ovvero in caso di mancata stipula delle convenzioni quadro, l'Agenzia del demanio assume la gestione diretta degli interventi.

7. I Provveditorati ovvero il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono fornire a richiesta dell'Agenzia, i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di cui agli articoli 90 e seguenti del decreto legislativo n. 163 del 2006, anche con riferimento agli interventi non realizzati per il loro tramite, fermo restando il riconoscimento degli incentivi di cui all'art. 92 del decreto legislativo n. 163 del 2006.

Art. 4.

Risorse disponibili

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013, gli stanziamenti per gli interventi manutentivi a disposizione delle Amministrazioni di cui all'art. 12, comma 2, lettere a) e b) del decreto-legge n. 98 del 2011, confluiscono in due appositi fondi, rispettivamente di parte corrente per le spese concernenti la manutenzione ordinaria e di conto capitale per le spese relative alla manutenzione straordinaria, istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, utilizzati a copertura dei piani generali di intervento di cui all'art. 2. Le risorse necessarie alla costituzione dei predetti fondi derivano da corrispondenti riduzioni degli stanziamenti destinati alle spese di manutenzione di ciascuna Amministrazione, fatte salve le risorse iscritte sui capitoli 7754 e 7755 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2013, e corrispondenti capitoli per gli anni successivi, che in relazione alle precipe finalità perseguite continuano a rimanere a disposizione dell'Agenzia del demanio, sulla base delle comunicazioni di cui all'art. 2, comma 222, decimo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché sulla base delle informazioni assunte dall'Agenzia del demanio e trasmesse al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.



Art. 5.

Contratti esclusi e non programmabili

1. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto gli interventi atti ad assicurare l'adeguamento alle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e quelli di piccola manutenzione, che sono curati direttamente dalle Amministrazioni utilizzatrici degli immobili, anche se di proprietà di terzi. Per interventi di piccola manutenzione devono intendersi: *a)* quelli necessari a seguito di un guasto imprevisto, la cui esecuzione sia indilazionabile e indispensabile per assicurare la funzionalità dell'edificio; *b)* tutti i servizi di manutenzione periodica e riparazione finalizzati al mantenimento e alla verifica dell'efficienza degli impianti, ed alla prevenzione dei guasti, ascrivibili alla categoria I dell'allegato IIA del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 aventi a oggetto edifici; *c)* i lavori edili di manutenzione di importo unitario inferiore a € 5.000, importo che può essere aggiornato con determina del Direttore dell'Agenzia del demanio, sentito il Ragioniere generale dello Stato, in funzione al proficuo espletamento del sistema accentrato di manutenzioni. La spesa stimata massima di tali interventi deve essere preventivamente comunicata all'Agenzia del demanio entro il 31 gennaio. I dati di dettaglio del singolo intervento devono essere comunicati successivamente alla realizzazione dello stesso, entro il 31 dicembre.

2. Sono altresì esclusi gli interventi di manutenzione a carattere ordinario e straordinario compresi nei contratti di servizio energia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 e al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, i quali sono autorizzati direttamente dalle Amministrazioni utilizzatrici degli immobili, anche se di proprietà di terzi. Tali interventi devono essere comunicati all'Agenzia del demanio preventivamente, al fine del necessario coordinamento con le attività poste in essere dall'Agenzia medesima.

3. Gli interventi da effettuarsi con procedure di somma urgenza, ai sensi dell'art. 176 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, sono attivati direttamente dalle Amministrazioni utilizzatrici e curati dai Provveditorati a valere sulle risorse appostate sugli specifici capitoli del bilancio dello Stato, destinati alle stesse Amministrazioni per le spese di piccola manutenzione. Tali interventi sono comunicati all'Agenzia del demanio entro il 31 dicembre.

Art. 6.

Gestione e controllo degli appalti

1. I contratti di appalto stipulati dai Provveditorati per le opere pubbliche a seguito degli accordi quadro di cui all'art. 3, comma 1, del presente decreto, sono sottoposti al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile della competente Ragioneria territoriale dello Stato, ai sensi delle disposizioni di cui al capo I, titolo II, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.

2. I Provveditorati per le opere pubbliche, a seguito dell'esito positivo dei controlli di cui al comma precedente, provvedono all'esecuzione degli interventi manutentivi. A tal fine, a valere sui fondi di cui all'art. 4,

sono messe a disposizione del competente Provveditore per le opere pubbliche le risorse finanziarie, sulla base della documentazione relativa agli stati di avanzamento lavori, attraverso uno o più ordini di accreditamento, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

I Provveditori per le opere pubbliche presentano il rendiconto delle spese effettuate alla competente Ragioneria territoriale dello Stato, che procederà al riscontro con le modalità indicate al capo II, titolo II, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.

Art. 7.

Primo anno di applicazione

1. Per il triennio 2013-2015 le comunicazioni di cui all'art. 1 del presente decreto pervengono all'Agenzia del demanio e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per l'edilizia statale e per gli interventi speciali entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul sito Internet dell'Agenzia del demanio, delle linee guida di cui al citato art. 1.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 ottobre 2012

*Il direttore generale delle finanze
del Ministero dell'economia
e delle finanze*
LAPECORELLA

*Il capo del dipartimento per le infrastrutture,
gli affari generali ed il personale
del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti*
CROCCO

Registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2012
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 11 Economia e finanze, foglio n. 172

12A13228


MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 29 ottobre 2012.

Proroga della validità delle tessere di riconoscimento per l'esercizio di funzioni speciali del personale dei ruoli dei dirigenti, direttivi, ispettori, sovrintendenti, agenti ed assistenti del Corpo Forestale dello Stato.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visti il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste del 28 febbraio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 159 del 10 luglio 1987 ed i successivi decreti modificati del Ministro delle risorse



LE DISPOSIZIONI DI CONTENIMENTO RELATIVE AGLI IMMOBILI

*Consulta segretari generali
17 gennaio 2013*

- ✓ **Acquisto e vendita immobili**
- ✓ **Spese di manutenzione**
- ✓ **Comunicazioni**
- ✓ **Mobili e arredi**

✓ *Acquisto e vendita immobili*

ARTICOLO 12, COMMA 1, DEL DECRETO LEGGE 6 LUGLIO 2011, N.98,
CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 15 LUGLIO 2011, N.111

- «A decorrere dall'1 gennaio 2012 le operazioni di acquisto e vendita di immobili, effettuate sia in forma diretta sia indiretta, da parte delle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istat... sono subordinate alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica da attuarsi con decreto di natura non regolamentare dal Ministro dell'Economia e delle Finanze»

✓ *Acquisto e vendita immobili*

DECRETO MINISTERIALE DEL 16 MARZO 2012

- Istituisce il piano triennale degli investimenti che evidenzia per ciascun anno le operazioni di acquisto e vendita degli immobili da trasmettere al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 31 dicembre di ogni anno;
- Il piano deve dare indicazioni sulle fonti di finanziamento utilizzate per le operazioni di acquisto e sulle modalità di utilizzo delle disponibilità liquide provenienti dalle vendite;
- La realizzazione dei piani è subordinata alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica;

✓ *Acquisto e vendita immobili*

DECRETO MINISTERIALE DEL 16 MARZO 2012

- Le operazioni di acquisto e vendita tra enti presenti nell'elenco Istat e per importi complessivi inferiori ad euro 500.000 potranno essere effettuate entro 30 giorni dalla comunicazione al Ministero dell'Economia (silenzio-assenso);
- Le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legge 98/2011 non si applicano alle procedure di vendita e di acquisto in corso, avviate in forza di previgenti norme o per effetto di delibere assunte, entro il 31 dicembre 2011, dai competenti organi dei predetti enti e che individuino con esattezza i compendi immobiliari oggetto delle operazioni;
- L'Unioncamere ha trasmesso nota con FAQ allegate in occasione del primo adempimento (30 giugno 2012)

✓ *Acquisto e vendita immobili*

ARTICOLO 12, COMMA 1-QUATER DEL DECRETO LEGGE 98/2011
INTRODOTTO DALLA LEGGE 24 DICEMBRE 2012, N.228

- Per l'anno 2013, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istat..., non possono acquistare immobili a titolo oneroso né stipulare contratti di locazione passiva salvo che si tratti di rinnovi di contratti, ovvero la locazione sia stipulata per acquisire a condizioni più vantaggiose, la disponibilità dei locali in sostituzione di immobili dismessi ovvero per continuare ad avere la disponibilità di immobili venduti.
- Sono fatte salve, altresì, le operazioni di acquisto di immobili già autorizzate con il decreto previsto dal comma 1, in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto.

✓ *Acquisto e vendita immobili*

ARTICOLO 12, COMMA 1-SEXIES DEL DECRETO LEGGE 98/2011
INTRODOTTO DALLA LEGGE 24 DICEMBRE 2012, N.228

- Sono fatte salve dalle disposizioni recate dal comma 1-quater le operazioni di acquisto previste in attuazione di programmi e piani concernenti interventi speciali realizzati al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale, di rimuovere gli squilibri economici, sociali, istituzionali e amministrativi del Paese...

✓ *Acquisto e vendita immobili*

ARTICOLO 12, COMMA 1-BIS DEL DECRETO LEGGE 98/2011
INTRODOTTO DALLA LEGGE 24 DICEMBRE 2012, N.228

- A decorrere dall'1 gennaio 2014 nel caso di operazioni di acquisto di immobili, ferma restando la verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, l'emanazione del decreto previsto dal comma 1 è effettuata anche sulla base della documentata indispensabilità e indilazionabilità attestata dal responsabile del procedimento. La congruità del prezzo è attestata dall'Agenzia del Demanio... Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione (30 giugno 2013), sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.

✓ *Spese di manutenzione*

- A decorrere dall'anno 2011, le spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati non possono superare il 2% del valore dell'immobile o, in caso di sola manutenzione ordinaria, l'1% del valore dell'immobile (articolo 2, commi 618-623 della legge 244/2007 come modificato dall'articolo 8 della legge 122/2010)
- Le limitazioni non si applicano nei confronti degli interventi obbligatori ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, recante il «Codice dei beni culturali e del paesaggio» e del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, concernente la sicurezza sui luoghi di lavoro.

✓ *Spese di manutenzione*

- Il valore dell'immobile di riferimento del 2013 è il valore catastale rivalutato ai fini delle imposte dirette ovvero il valore iscritto in bilancio alla data del 31 dicembre 2012. Per gli immobili in locazione passiva il valore dell'immobile è quello catastale.
- La CCIAA versa unicamente la differenza positiva tra le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria sostenute nel 2007 e il valore-soglia di riferimento dell'anno 2013 sopra determinato.

✓ *Spese di manutenzione*

- Non trovano applicazione alle Camere di commercio le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del decreto 98/2011 convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111 che riguardano l'attribuzione all'Agenzia del Demanio delle decisioni di spesa (previsioni triennali interventi edilizi e interventi di nuova costruzione) sugli immobili di proprietà dello Stato, in uso per finalità istituzionali **alle Amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2**, del decreto legislativo 165/2001 (Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'8 ottobre 2012).

✓ *Spese di manutenzione*

- Non trovano applicazione alle Camere di commercio le disposizioni di cui all'articolo 222-bis della legge 191/2009 (introdotto dall'articolo 3, comma 9, del D.L. 95/2012, convertito nella L.135/2012) in materia di ottimizzazione e razionalizzazione degli spazi; spazi che devono essere comunicati all'Agenzia del Demanio dalle Amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 165/2001
- Non risulta chiaro il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'8 ottobre 2012, quando all'articolo 3, comma 1, prevede che l'Agenzia del Demanio svolga la funzione di centrale di committenza degli interventi manutentivi sugli immobili in uso alle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 165/2001 (non viene usata la locuzione «Amministrazioni dello Stato...»)

✓ *Comunicazioni*

ARTICOLO 2, COMMA 222, LEGGE 23 DICEMBRE 2009, N.191

- «...Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutte le amministrazioni pubbliche di cui al citato articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 165/2001... che utilizzano o detengono, a qualunque titolo, immobili... di proprietà dei medesimi soggetti pubblici, trasmettono al Ministero dell'Economia e delle Finanze... l'elenco identificativo dei predetti beni ai fini della redazione del rendiconto patrimoniale dello Stato a prezzi di mercato... **Entro il 31 gennaio** di ciascun anno successivo a quello di trasmissione del primo elenco, le amministrazioni di cui al citato articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 165/2001... comunicano le eventuali variazioni intervenute.

✓ *Comunicazioni*

ARTICOLO 2, COMMA 222, LEGGE 23 DICEMBRE 2009, N.191

- Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze (D.M. 30 luglio 2010) l'obbligo di comunicazione può essere esteso ad altre forme di attivo ai fini della redazione dei predetti conti patrimoniali; estensione che ha riguardato le partecipazioni (trasmissione dei dati delle partecipazioni da effettuare **entro il 31 luglio** di ogni anno)

✓ *Comunicazioni*

ARTICOLO 3, COMMA 10, DEL D.L. 95/2012, CONVERTITO NELLA L.135/2012

- « Nell'ambito delle misure finalizzate al contenimento della spesa pubblica, gli Enti pubblici non territoriali ricompresi nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuato dall'Istat..., comunicano all'Agenzia del Demanio, entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno, gli immobili o porzioni di essi di proprietà dei medesimi, al fine di consentire la verifica della idoneità e funzionalità dei beni ad essere utilizzati in locazione passiva dalle Amministrazioni statali per le proprie finalità istituzionali. L'Agenzia del Demanio verificata, ..., la rispondenza dei predetti immobili alle esigenze allocative delle Amministrazioni dello Stato, ne dà comunicazione agli Enti medesimi. In caso di inadempimento dei predetti obblighi di comunicazione, l'Agenzia del Demanio effettua la segnalazione alla competente procura regionale della Corte dei conti.

✓ *Comunicazioni*

ARTICOLO 3, COMMA 10, DEL D.L. 95/2012, CONVERTITO NELLA L.135/2012

La formalizzazione del rapporto contrattuale avviene, ..., con le Amministrazioni interessate, alle quali gli Enti devono riconoscere canoni ed oneri agevolati, nella misura del 30% del valore locativo congruito dalla competente Commissione di congruità dell' Agenzia del Demanio...»

- Il Direttore dell' Agenzia del Demanio, con nota del 19 dicembre 2012 trasmessa agli enti pubblici territoriali (**tramite i Ministeri vigilanti**) ha individuato le modalità e definito lo strumento per l'effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 3, comma 10, del D.L. 95/2012, convertito nella legge 135/2012.

✓ *Mobili e arredi*

ARTICOLO 1, COMMI 141, 142 E 165 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2012, N.228

- « ...negli anni 2013 e 2014 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione come individuato dall'Istat... non possono effettuare spese di ammontare superiore al 20% della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi, salvo che l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili. In tal caso il collegio dei revisori dei conti ...verifica preventivamente i risparmi realizzabili, che devono essere superiori alla minore spesa derivante dall'attuazione del presente comma. La violazione della presente disposizione è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti»;

✓ *Mobili e arredi*

ARTICOLO 1, COMMI 141, 142 E 165 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2012, N.228

- le somme derivanti dalle riduzioni di spesa sono versate annualmente, entro il 30 giugno di ciascun anno, dagli enti e dalle amministrazioni dotate di autonomia finanziaria...;
- i limiti ...non si applicano agli investimenti connessi agli interventi speciali realizzati al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale, di rimuovere gli squilibri economici, sociali, istituzionali e amministrativi del Paese...

Punto 6

Decreto Crescita 2.0: documenti informatici, dati di tipo aperto ed inclusione digitale;

Sezione II

AMMINISTRAZIONE DIGITALE E DATI DI TIPO APERTO

Art. 9

((Documenti informatici, dati di tipo aperto e inclusione digitale))

1. Al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni: ((0a) all'articolo 21, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: « dispositivo di firma » sono inserite le seguenti: « elettronica qualificata o digitale »:)) ((0b) all'articolo 21, comma 2-bis, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Gli atti di cui all'articolo 1350, numero 13), del codice civile soddisfano comunque il requisito della forma scritta se sottoscritti con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale »:)) ((0c) all'articolo 23-ter, il comma 5 e' sostituito dal seguente: «

5. Sulle copie analogiche di documenti amministrativi informatici puo' essere apposto a stampa un contrassegno, sulla base dei criteri definiti con linee guida dell'Agenzia per l'Italia digitale, tramite il quale e' possibile ottenere il documento informatico, ovvero verificare la corrispondenza allo stesso della copia analogica. Il contrassegno apposto ai sensi del primo periodo sostituisce a tutti gli effetti di legge la sottoscrizione autografa e non puo' essere richiesta la produzione di altra copia analogica con sottoscrizione autografa del medesimo documento informatico. I programmi software eventualmente necessari alla verifica sono di libera e gratuita disponibilita' »:)) a) l'articolo 52 e' sostituito dal seguente:

« Art. 52. - (Accesso telematico e riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni). - 1. L'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati e documenti e' disciplinato dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, secondo le disposizioni del presente codice e nel rispetto della normativa vigente. ((Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel proprio sito web, all'interno della sezione "Trasparenza, valutazione e merito", il catalogo dei dati, dei

metadati, e delle relative banche dati in loro possesso ed i regolamenti che ne disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria.) 2. I dati e i documenti che le amministrazioni titolari pubblicano, con qualsiasi modalità, senza l'espressa adozione di una licenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, si intendono rilasciati come dati di tipo aperto ai sensi all'articolo 68, comma 3, del presente Codice. L'eventuale adozione di una licenza di cui al citato articolo 2, comma 1, lettera h), e' motivata ai sensi delle linee guida nazionali di cui al comma 7. 3. Nella definizione dei capitolati o degli schemi dei contratti di appalto relativi a prodotti e servizi che comportino la raccolta e la gestione di dati pubblici, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, prevedono clausole idonee a consentire l'accesso telematico e il riutilizzo, da parte di persone fisiche e giuridiche, di tali dati, dei metadati, degli schemi delle strutture di dati e delle relative banche dati. 4. Le attività volte a garantire l'accesso telematico e il riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni rientrano tra i parametri di valutazione della performance dirigenziale ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. 5. L'Agenzia per l'Italia digitale promuove le politiche di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico nazionale e attua le disposizioni di cui al capo V del presente Codice. 6. Entro il mese di febbraio di ogni anno l'Agenzia trasmette al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, che li approva entro il mese successivo, un' Agenda nazionale in cui definisce contenuti e gli obiettivi delle politiche di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico e un rapporto annuale sullo stato del processo di valorizzazione in Italia; tale rapporto e' pubblicato in formato aperto sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 7. L'Agenzia definisce e aggiorna annualmente le linee guida nazionali che individuano gli standard tecnici, compresa la determinazione delle ontologie dei servizi e dei dati, le procedure e le modalità di attuazione delle disposizioni del Capo V del presente Codice con l'obiettivo di rendere il processo omogeneo a livello nazionale, efficiente ed efficace. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del presente Codice si uniformano alle suddette linee guida. 8. Il Presidente del Consiglio o il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica riferisce annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione delle disposizioni del presente articolo. 9. L'Agenzia svolge le attività indicate dal presente articolo con le risorse umane, strumentali, e finanziarie previste a legislazione vigente »; b) l'articolo 68, comma 3 e' sostituito dal seguente:

« 3. Agli effetti del presente decreto legislativo si intende per:

a) formato dei dati di tipo aperto, un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi; b) dati di tipo aperto, i dati che presentano le seguenti caratteristiche: 1) sono disponibili secondo i termini di una licenza che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato; 2) sono accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti ai sensi della lettera a), sono adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati; 3) sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione.

L'Agenzia per l'Italia digitale ((deve stabilire)), con propria deliberazione, i casi eccezionali, individuati secondo criteri oggettivi, trasparenti e verificabili, in cui essi sono resi disponibili a tariffe superiori ai costi marginali. ((In ogni caso, l'Agenzia, nel trattamento dei casi eccezionali individuati, si attiene alle indicazioni fornite dalla direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul riutilizzo dell'informazione del settore pubblico, recepita con il decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36)) ». 2. All'articolo 1, comma 1, dopo la lettera n), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' inserita la seguente:

« n-bis) Riutilizzo: uso del dato di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36; ».

3. In sede di prima applicazione, i regolamenti di cui all'articolo 52, comma 1, del citato decreto legislativo n. 82 del 2005, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono pubblicati entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Con riferimento ai documenti e ai dati già pubblicati, la disposizione di cui all'articolo 52, comma

2. del citato decreto legislativo n. 82 del 2005, trova applicazione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 4. Alla legge 9 gennaio 2004, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 3, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonche' a tutti i soggetti che usufruiscono di contributi pubblici o agevolazioni per l'erogazione dei propri servizi tramite sistemi informativi o internet »; b) all'articolo 4: 1) al comma 4 e' aggiunto in fine il seguente periodo:

« L'Agenzia per l'Italia Digitale stabilisce le specifiche tecniche delle suddette postazioni, nel rispetto della normativa internazionale. »; 2) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 5. I datori di lavoro pubblici provvedono all'attuazione del comma 4 nell'ambito delle specifiche dotazioni di bilancio destinate alla realizzazione e allo sviluppo del sistema informatico. ». 5. All'articolo 4, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68, dopo le parole: « quantita' di lavoro » sono inserite le seguenti parole:

« ,anche mediante la predisposizione di accomodamenti ragionevoli ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera (i), della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita' adottata dall'Assemblea generale il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n. 18 ». ((5-bis. Ai commi 1 e 2 dell'articolo 124 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la parola: « affissione »

e' sostituita dalla seguente: « pubblicazione »).)) 6. Al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 12, comma 1, dopo la parola: « partecipazione » sono inserite le seguenti: « nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione »; b) all'articolo 13, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, ai sensi dell'articolo 8 della legge 9 gennaio 2004, n. 4 »; c) all'articolo 23-ter, dopo il comma 5, e' inserito il seguente:

« 5-bis. I documenti di cui al presente articolo devono essere fruibili indipendentemente dalla condizione di disabilita' personale, applicando i criteri di accessibilita' definiti dai requisiti tecnici di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4. »; d) all'articolo 54, comma 4, dopo la parola: « siano » e' inserita la seguente: « accessibili. »; e) all'articolo 57, comma 1, dopo le parole: « per via telematica »

sono inserite le seguenti: « , nel rispetto dei requisiti tecnici di accessibilita' di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, »; f) all'articolo 71, comma 1-ter, dopo la parola: « conformita' » sono inserite le seguenti: « ai requisiti tecnici di accessibilita' di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, ».

((6-bis. All'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « La pubblicazione e' effettuata nel rispetto dei principi di eguaglianza e di non discriminazione, applicando i requisiti tecnici di accessibilita' di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4. La mancata pubblicazione nei termini di cui al periodo precedente e' altresì rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili »).))

((6-ter. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni competenti provvedono nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.)) 7. Entro il 31 marzo di ogni anno, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicano nel proprio sito web, gli obiettivi di accessibilita' per l'anno corrente ((e lo stato di attuazione del «

piano per l'utilizzo del telelavoro » nella propria organizzazione, in cui identificano le modalita' di realizzazione e le eventuali attivita' per cui non e' possibile l'utilizzo del telelavoro. La redazione del piano in prima versione deve essere effettuata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.)) La mancata pubblicazione e' altresì rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili. 8. Gli interessati che rilevino inadempienze in ordine all'accessibilita' dei servizi erogati dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 9 gennaio 2004, n. 4, ne fanno formale segnalazione, anche in via telematica, all'Agenzia per l'Italia digitale. Qualora l'Agenzia ritenga la segnalazione fondata, richiede l'adeguamento dei servizi assegnando un termine non superiore a 90 giorni. 9. L'inosservanza delle disposizioni del presente articolo, ivi inclusa la mancata pubblicazione degli obiettivi di cui al ((comma 7)): a) e' rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili; b)

comporta responsabilita' dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ferme restando le eventuali responsabilita' penali e civili previste dalle disposizioni vigenti.

Sezione II

AMMINISTRAZIONE DIGITALE E DATI DI TIPO APERTO

((Art. 9 bis

Acquisizione di software da parte della pubblica amministrazione))

((1. All'articolo 68 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il comma 1 e' sostituito dai seguenti:)) ((« 1. Le pubbliche amministrazioni acquisiscono programmi informatici o parti di essi nel rispetto dei principi di economicita' e di efficienza, tutela degli investimenti, riuso e neutralita' tecnologica, a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le seguenti soluzioni disponibili sul mercato:)) ((a) software sviluppato per conto della pubblica amministrazione:)) ((b) riutilizzo di software o parti di esso sviluppati per conto della pubblica amministrazione:)) ((c) software libero o a codice sorgente aperto:)) ((d) software fruibile in modalita' cloud computing:)) ((e) software di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso:)) ((f) software combinazione delle precedenti soluzioni.))

((1)bis. A tal fine, le pubbliche amministrazioni prima di procedere all'acquisto, secondo le procedure di cui al codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, effettuano una valutazione comparativa delle diverse soluzioni disponibili sulla base dei seguenti criteri:))

((a) costo complessivo del programma o soluzione quale costo di acquisto, di implementazione, di mantenimento e supporto:)) ((b) livello di utilizzo di formati di dati e di interfacce di tipo aperto nonche' di standard in grado di assicurare l'interoperabilita' e la cooperazione applicativa tra i diversi sistemi informatici della pubblica amministrazione:)) ((c) garanzie del fornitore in materia di livelli di sicurezza, conformita' alla normativa in materia di protezione dei dati personali, livelli di servizio tenuto conto della tipologia di software acquisito.)) ((1-ter. Ove dalla valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico, secondo i criteri di cui al comma 1-bis, risulti motivatamente l'impossibilita' di accedere a soluzioni gia' disponibili all'interno della pubblica amministrazione, o a software liberi o a codici sorgente aperto, adeguati alle esigenze da soddisfare, e' consentita l'acquisizione di programmi informatici di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso. La valutazione di cui al presente comma e' effettuata secondo le modalita' e i criteri definiti dall'Agenzia per l'Italia digitale, che, a richiesta di soggetti interessati, esprime altresì parere circa il loro rispetto

».)

Punto 7

Aggiornamento sullo stato di attuazione del Censimento industria e servizi ed istituzioni no profit;

IX CENSIMENTO GENERALE INDUSTRIA E SERVIZI

Il Censimento generale dell'industria e dei servizi 2011 ha l'obiettivo di rappresentare in maniera puntuale e dinamica il mondo delle imprese, del non profit e delle istituzioni pubbliche, offrendo un contributo fondamentale alle decisioni di politica economica nel nostro Paese. Il Censimento, indetto e finanziato dalla Legge n. 122 del 2010, coinvolge oltre **750mila unità di rilevazione**, di cui 260mila imprese, 480mila enti non profit e 13mila istituzioni pubbliche.

Per gli enti coinvolti partecipare al Censimento è un **dovere sancito dalla legge**, essendo le rilevazioni iscritte nel PSN 2011-2013 (DPCM 31 marzo 2011) e nel PSN 2011-2013 - Aggiornamento 2012/2013 - (DPCM 20 aprile 2012) e nell'elenco di quelle con **obbligo di risposta** la cui violazione comporta l'irrogazione di sanzioni (da un minimo di € 516,00 a un massimo di € 5.164,00).

Insieme ad Istat il Sistema Camerale svolge un ruolo primario nelle **rilevazioni sulle imprese e sulle istituzioni non profit**: agli Uffici Provinciali di Censimento (UPC), costituiti presso gli uffici di statistica delle Camere di Commercio e di talune Unioni Regionali, sono state affidate tutte le operazioni sul campo tramite una fitta rete di rilevatori, che hanno svolto attività di assistenza alla compilazione e recupero dei questionari, oltre alla **procedura di accertamento della violazione dell'obbligo di fornire dati statistici** attualmente in corso.

Prossime scadenze per la chiusura del Censimento sulle imprese e sulle istituzioni non profit:

- la **rilevazione sul campo si è conclusa il 20 dicembre 2012**;
- dal 21 dicembre gli UPC hanno iniziato la procedura di accertamento della violazione dell'obbligo di risposta sulle unità non rispondenti, che dovrà concludersi **entro il 31.1.2013** insieme alle attività di back office (fino alla validazione) sui questionari pervenuti;
- gli UPC confezioneranno e spediranno i questionari a Istat entro il 15 febbraio 2013;
- la rendicontazione dei costi sostenuti dovrà essere trasmessa ad Istat entro il 31 marzo 2013.

Qualche dato sull'andamento del Censimento al **14 gennaio 2013**:

1. Questionari restituiti (compresi gli inesitati non rilevati): **661.500** (imprese: **429mila**; non profit: **232mila**), pari a circa il **90% del totale**;
2. Di questi, i questionari inesitati chiusi dagli UPC come non rilevati sono il **9,7%** (imprese: 3%; non profit: 13%);
3. Circa **70mila unità da diffidare** nel complesso, di cui almeno il 45% già diffidato;
4. Tramite il servizio offerto da Unioncamere e Istat di **invio centralizzato delle diffide tramite PEC**, sono state diffidate circa 13mila unità, al servizio di 31 UPC.

Per quanto riguarda il **Censimento sulle Istituzioni pubbliche**, prorogato al 31 gennaio 2013, ricordiamo alle Camere di Commercio e Unioni Regionali che non abbiano già provveduto di attivarsi al più presto per completare la compilazione del questionario entro la scadenza prevista, che, anche in questo caso, è stata fissata al 31.1.2013.

Roma, 17 gennaio 2013

Monitoraggio Censimento dell'industria e dei servizi.
Dati Istat al 14/01/2013

REGIONE	UPC	TOTALE (imprese + non profit)						Contributi erogati		Stima del saldo
		LISTA PRECENSURARIA + NUOVE NP	TOTALE QUESTIONARI RESTITUITI*	% QUEST RESTITUITI* / lista	% QUEST VALIDATI / TOT QUEST RESTITUITI	UNITA' DA DIFFIDARE (DA SGR)	% DIFFIDE / lista	Contributo fisso erogato il 15.05.2012	Anticipo erogato l'11.06.2012 (40% del contributo variabile)	STIMA Istat del saldo del contributo variabile
ABRUZZO	Chieti	4.855	3.147	64,8	87,1	1.348	27,8	30.039,94	28.019,80	39.428,41
ABRUZZO	L'Aquila	3.776	3.334	88,3	90,1	350	9,3	23.122,03	21.567,10	35.673,64
ABRUZZO	Pescara	4.700	4.533	96,4	0,0	836	17,8	29.024,07	27.072,20	43.975,52
ABRUZZO	Teramo	4.282	3.637	84,9	98,7	463	10,8	26.643,31	24.851,60	38.808,14
BASILICATA	Matera	2.377	2.044	86,0	73,2	246	10,3	14.708,35	13.719,20	22.229,19
BASILICATA	Potenza	4.585	4.051	88,4	83,1	414	9,0	28.269,95	26.368,80	41.192,81
BOLZANO-BOZEN	Bolzano/Bozen	9.785	9.305	95,1	90,5	441	4,5	60.622,09	56.545,30	82.028,22
CALABRIA	Catanzaro	3.819	2.783	72,9	91,7	623	16,3	23.707,87	22.113,50	42.673,75
CALABRIA	Cosenza	6.995	6.079	86,9	22,6	587	8,4	43.053,09	40.157,80	73.822,32
CALABRIA	Crotone	1.491	1.297	87,0	89,7	168	11,3	9.074,31	8.464,10	14.814,39
CALABRIA	Reggio di Calabria	5.480	4.879	89,0	2,7	600	10,9	33.910,23	31.629,80	61.242,11
CALABRIA	Vibo Valentia	1.552	1.396	89,9	97,3	115	7,4	9.604,06	8.958,20	20.334,07
CAMPANIA	Avellino	4.433	3.868	87,3	28,0	374	8,4	27.384,96	25.543,40	33.153,39
CAMPANIA	Benevento	3.018	2.242	74,3	44,9	1.061	35,2	18.690,82	17.433,90	25.853,54
CAMPANIA	Caserta	7.005	5.454	77,9	85,4	1.055	15,1	43.233,83	40.326,40	59.325,93
CAMPANIA	Napoli	23.679	13.948	58,9	0,1	4.361	18,4	146.971,34	137.087,70	186.575,99
CAMPANIA	Salerno	10.930	9.961	91,1	61,7	501	4,6	67.265,78	62.742,20	96.225,20
EMILIA-ROMAGNA	Bologna	14.679	12.694	86,5	88,0	1.614	11,0	91.160,62	85.030,20	118.888,05
EMILIA-ROMAGNA	Ferrara	4.310	4.276	99,2	84,5	46	1,1	26.668,24	24.874,80	36.087,20
EMILIA-ROMAGNA	Forlì-Cesena	6.021	5.774	95,9	83,3	371	6,2	37.182,21	34.681,80	52.449,87
EMILIA-ROMAGNA	Modena	9.450	8.879	94,0	38,9	855	9,0	58.447,00	54.516,50	78.100,53
EMILIA-ROMAGNA	Parma	6.424	5.862	91,3	95,4	600	9,3	39.843,43	37.164,00	60.345,82
EMILIA-ROMAGNA	Piacenza	4.085	3.730	91,3	23,4	195	4,8	25.284,65	23.584,30	33.739,66
EMILIA-ROMAGNA	Ravenna	5.482	5.178	94,5	19,1	248	4,5	34.078,50	31.786,80	51.363,13
EMILIA-ROMAGNA	Reggio nell'Emilia	6.847	6.331	92,5	35,7	476	7,0	42.274,05	39.431,20	59.225,89
EMILIA-ROMAGNA	Rimini	4.856	4.660	96,0	64,8	291	6,0	29.977,62	27.961,70	46.008,89
FRIULI VENEZIA GIULIA	Gorizia	2.331	2.081	89,3	69,8	156	6,7	13.655,08	12.736,80	21.116,70
FRIULI VENEZIA GIULIA	Pordenone	4.685	4.419	94,3	77,1	199	4,2	28.699,98	26.769,90	38.097,21
FRIULI VENEZIA GIULIA	Trieste	3.757	3.601	95,8	96,2	46	1,2	22.953,75	21.410,10	33.813,11
FRIULI VENEZIA GIULIA	Udine	8.351	7.915	94,8	97,5	245	2,9	51.242,40	47.796,40	72.456,58
LAZIO	Frosinone	5.865	4.551	77,6	99,5	1.344	22,9	36.166,34	33.734,20	52.662,31
LAZIO	Latina	6.330	5.740	90,7	42,9	515	8,1	38.989,60	36.367,60	59.861,59
LAZIO	Rieti	2.324	2.043	87,9	91,5	139	6,0	14.216,00	13.260,00	19.070,69
LAZIO	Roma	50.374	38.857	77,1	5,0	10.306	20,5	311.866,90	290.894,20	520.119,83
LAZIO	Viterbo	4.337	3.946	91,0	55,3	486	11,2	26.811,58	25.008,50	35.869,97
LIGURIA	Genova	10.852	9.643	88,9	82,6	920	8,5	67.315,64	62.788,70	104.959,61
LIGURIA	Imperia	2.709	2.435	89,9	63,7	272	10,0	16.789,96	15.660,90	25.822,05
LIGURIA	La Spezia	2.816	2.592	92,0	77,4	336	11,9	17.313,48	16.149,20	27.096,70
LIGURIA	Savona	3.654	2.935	80,3	85,0	606	16,6	22.635,90	21.113,70	34.946,40
LOMBARDIA	Bergamo	14.200	13.373	94,2	93,3	833	5,9	87.720,36	81.821,30	97.051,87
LOMBARDIA	Brescia	17.670	16.423	92,9	87,8	1.220	6,9	109.745,49	102.365,20	137.326,78
LOMBARDIA	Como	7.309	7.247	99,2	63,8	67	0,9	45.084,84	42.052,90	56.847,86
LOMBARDIA	Cremona	4.743	4.506	95,0	90,9	316	6,7	29.354,38	27.380,30	34.172,33
LOMBARDIA	Lecco	4.475	4.389	98,1	93,3	110	2,5	27.659,18	25.799,10	31.421,59
LOMBARDIA	Lodi	2.574	2.502	97,2	96,8	92	3,6	15.836,41	14.771,40	16.787,00
LOMBARDIA	Mantova	5.758	5.243	91,1	65,9	464	8,1	35.443,39	33.059,90	47.080,33
LOMBARDIA	Milano	41.878	36.482	87,1	49,0	5.717	13,7	259.477,74	242.028,20	337.520,56
LOMBARDIA	Monza e della Brianza	8.511	8.240	96,8	95,9	329	3,9	52.694,54	49.150,90	59.294,94
LOMBARDIA	Pavia	6.133	5.310	86,6	89,2	820	13,4	38.004,89	35.449,10	50.063,19
LOMBARDIA	Sondrio	2.649	2.605	98,3	99,5	39	1,5	16.316,30	15.219,00	18.582,76
LOMBARDIA	Varese	10.588	9.777	92,3	45,3	912	8,6	65.526,95	61.120,30	74.233,81
MARCHE	Ancona	7.143	6.129	85,8	94,3	837	11,7	44.231,01	41.256,50	48.747,91
MARCHE	Ascoli Piceno	3.159	3.036	96,1	96,4	80	2,5	19.476,10	18.166,40	23.055,35
MARCHE	Fermo	2.925	2.841	97,1	93,7	89	3,0	18.161,08	16.939,80	24.058,36

Monitoraggio Censimento dell'industria e dei servizi.
Dati Istat al 14/01/2013

REGIONE	UPC	TOTALE (imprese + non profit)						Contributi erogati		Stima del saldo
		LISTA PRECENSUARIA + NUOVE NP	TOTALE QUESTIONARI RESTITUITI*	% QUEST RESTITUITI* / lista	% QUEST VALIDATI / TOT QUEST RESTITUITI	UNITA' DA DIFFIDARE (DA SGR)	% DIFFIDE / lista	Contributo fisso erogato il 15.05.2012	Anticipo erogato l'11.06.2012 (40% del contributo variabile)	STIMA Istat del saldo del contributo variabile
MARCHE	Macerata	5.096	4.929	96,7	34,2	142	2,8	31.573,10	29.449,80	39.243,50
MARCHE	Pesaro e Urbino	5.630	5.201	92,4	81,3	369	6,6	35.007,12	32.652,90	44.738,44
MOLISE	Campobasso	3.033	2.867	94,5	23,0	152	5,0	18.821,70	17.556,00	25.489,95
MOLISE	Isernia	1.174	1.174	100,0	100,0	0	0,0	7.298,08	6.807,30	8.985,79
PIEMONTE	Alessandria	5.671	5.287	93,2	8,4	377	6,6	35.169,16	32.804,10	51.074,39
PIEMONTE	Asti	2.821	2.756	97,7	87,4	88	3,1	17.444,35	16.271,20	25.915,46
PIEMONTE	Biella	2.904	2.694	92,8	90,9	236	8,1	17.936,71	16.730,50	22.140,64
PIEMONTE	Cuneo	9.240	9.104	98,5	89,9	124	1,3	56.882,68	53.057,40	74.311,81
PIEMONTE	Novara	4.616	4.190	90,8	83,6	479	10,4	28.600,27	26.676,90	39.945,31
PIEMONTE	Torino	26.579	23.290	87,6	70,2	2.722	10,2	165.176,04	154.068,10	251.889,34
PIEMONTE	Verbano-Cusio-Ossol	2.353	2.314	98,3	4,0	30	1,3	14.565,01	13.585,50	19.206,30
PIEMONTE	Vercelli	2.465	2.302	93,4	49,5	189	7,7	15.231,87	14.207,50	20.303,30
PUGLIA	Bari	14.710	13.374	90,9	93,3	1.923	13,1	91.160,62	85.030,20	125.236,14
PUGLIA	Brindisi	3.859	3.608	93,5	97,5	341	8,8	23.869,91	22.264,70	40.868,65
PUGLIA	Foggia	5.555	4.651	83,7	98,7	781	14,1	34.402,59	32.089,10	50.461,71
PUGLIA	Lecce	8.409	7.712	91,7	96,2	586	7,0	50.482,05	47.087,20	79.842,14
PUGLIA	Taranto	4.791	4.088	85,3	58,4	509	10,6	29.566,28	27.578,00	45.289,46
SARDEGNA	Cagliari	10.199	8.083	79,3	76,4	1.318	12,9	62.940,53	58.707,90	77.912,25
SARDEGNA	Nuoro	3.169	3.073	97,0	45,4	106	3,3	19.444,94	18.137,30	20.830,64
SARDEGNA	Oristano	2.128	2.022	95,0	97,4	95	4,5	12.925,90	12.056,70	18.052,78
SARDEGNA	Sassari	6.019	5.876	97,6	83,3	379	6,3	37.032,64	34.542,20	51.091,33
SICILIA	Agrigento	4.447	4.356	98,0	99,8	118	2,7	27.372,49	25.531,70	34.741,16
SICILIA	Caltanissetta	2.716	2.106	77,5	70,2	516	19,0	16.758,80	15.631,80	26.997,70
SICILIA	Catania	10.183	9.488	93,2	70,9	587	5,8	63.264,61	59.010,10	102.792,11
SICILIA	Enna	1.839	1.785	97,1	97,3	32	1,7	11.367,81	10.603,30	18.892,67
SICILIA	Messina	6.944	5.084	73,2	94,4	1.706	24,6	42.330,14	39.483,50	71.439,37
SICILIA	Palermo	11.275	10.501	93,1	27,3	1.116	9,9	69.521,89	64.846,60	100.052,53
SICILIA	Ragusa	3.379	2.581	76,4	20,3	504	14,9	20.803,59	19.404,60	34.881,78
SICILIA	Siracusa	4.024	3.177	79,0	98,0	528	13,1	24.898,25	23.223,90	39.626,06
SICILIA	Trapani	4.449	3.856	86,7	22,2	624	14,0	27.403,65	25.560,80	40.483,53
TOSCANA	Arezzo	5.328	5.145	96,6	52,7	171	3,2	33.050,16	30.827,60	50.012,52
TOSCANA	Firenze	14.829	13.699	92,4	91,8	874	5,9	91.578,19	85.419,70	124.877,13
TOSCANA	Grosseto	3.165	3.003	94,9	58,0	181	5,7	19.619,45	18.300,10	29.967,70
TOSCANA	Livorno	4.537	4.101	90,4	88,3	416	9,2	28.151,54	26.258,40	40.216,80
TOSCANA	Lucca	5.928	5.796	97,8	99,2	89	1,5	36.421,87	33.972,50	55.323,83
TOSCANA	Massa-Carrara	3.081	2.757	89,5	95,0	319	10,4	19.139,55	17.852,40	24.210,19
TOSCANA	Pisa	6.225	5.862	94,2	84,1	529	8,5	38.179,39	35.611,90	50.284,68
TOSCANA	Pistoia	4.322	4.008	92,7	55,4	316	7,3	26.605,91	24.816,70	34.931,19
TOSCANA	Prato	4.033	3.855	95,6	44,7	159	3,9	25.054,06	23.369,20	32.825,61
TOSCANA	Siena	4.380	4.281	97,7	30,9	53	1,2	26.830,28	25.026,00	34.506,35
TRENTO	Trento	9.649	9.100	94,3	53,4	768	8,0	--	114.312,62	15.316,57
UMBRIA	Perugia	10.009	9.772	97,6	47,6	183	1,8	61.507,09	57.370,80	92.328,78
UMBRIA	Terni	3.286	3.172	96,5	40,5	102	3,1	20.348,63	18.980,20	25.866,74
VALLE D'AOSTA	Valle d'Aosta/Vallée	2.749	2.676	97,3	74,3	432	15,7	16.895,91	15.759,70	20.964,03
VENETO	Belluno	3.345	3.337	99,8	56,2	22	0,7	19.906,13	18.567,50	29.223,41
VENETO	Padova	13.157	12.875	97,9	19,2	304	2,3	81.301,04	75.833,63	113.304,45
VENETO	Rovigo	3.329	3.128	94,0	36,9	114	3,4	20.535,60	19.154,60	28.210,34
VENETO	Treviso	12.021	11.729	97,6	44,5	238	2,0	74.470,38	69.462,30	93.650,40
VENETO	Venezia	10.961	10.243	93,4	64,2	653	6,0	67.920,18	63.352,60	96.386,29
VENETO	Verona	12.176	11.465	94,2	13,4	656	5,4	75.255,66	70.194,80	104.492,80
VENETO	Vicenza	12.143	11.829	97,4	51,0	411	3,4	75.199,56	70.142,50	93.515,55
ITALIA		741.346	661.565	89,2	61,4	69.401	9,4	4.520.854,98	4.331.145,02	6.348.854,98

* da SGR: Questionari restituiti + Quest. con esito non rilevato da inesitato

Punto 8

Varie ed eventuali.

PROGETTI FONDO PEREQUATIVO

QUADRO RIEPILOGATIVO DEI PROGETTI APPROVATI

PROGETTI ACCORDO DI PROGRAMMA 2011

I progetti devono essere avviati entro due mesi, a partire dalla data della comunicazione di approvazione del contributo (20/12/2012), pena la revoca del contributo.

I progetti devono essere conclusi entro il 31/12/2013, salvo possibilità di richiedere una proroga entro la stessa scadenza, per un massimo di 30 giorni.

Il contributo è revocato inoltre qualora la Camera di commercio o l'Unione regionale dichiarino la propria rinuncia alla realizzazione del progetto o qualora i costi sostenuti alla scadenza del progetto non superano il 35% di quelli ammessi in sede di approvazione.

La rendicontazione va trasmessa all'Unioncamere entro 1 mese dalla scadenza.

L'Unioncamere avvierà un'attività di monitoraggio sui progetti approvati ed avviati.

DISTRIBUZIONE DEI CONTRIBUTI PER LINEA PRIORITARIA

Prototipo	Progetti approvati	Contributo approvato
A: Innovazione tecnologica	54	3.402.378,05
B: Credito e occupazione	48	4.153.688,44
C: Reti d'impresa	51	2.443.933,34
Totale	153	9.999.999,83

DISTRIBUZIONE DEI CONTRIBUTI PER AREA TERRITORIALE

Area territoriale	Progetti approvati	Contributo approvato
Nord Ovest	21	1.382.793,19
Nord Est	24	1.041.791,27
Centro	29	2.381.499,20
Sud e Isole	79	5.193.916,17
Totale	153	9.999.999,83

A) SERVIZI AVANZATI DI IT E BANDA LARGA, RISPARMIO ENERGETICO E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

PROTOTIPO A: DISTRIBUZIONE DEI CONTRIBUTI PER REGIONE

Area territoriale	Progetti approvati	Contributo approvato
Abruzzo	1	44.685,00
Basilicata	1	47.520,00
Calabria	3	293.121,00
Campania	3	190.326,37
Emilia Romagna	6	199.125,00
Friuli Venezia Giulia	3	133.726,50
Lazio	1	28.668,00
Lombardia	5	342.375,92
Marche	5	173.626,05
Molise	3	315.841,20
Piemonte	4	132.927,56
Puglia	1	63.262,44
Sardegna	4	240.603,00
Sicilia	8	571.523,29
Toscana	2	382.639,04
Umbria	1	119.068,82
Veneto	3	123.338,86
Totale	54	3.402.378,05

Referenti Unioncamere:

Servizi avanzati di IT e banda larga:

Federica Scipioni: federica.scipioni@unioncamere.it

Risparmio energetico:

Claudia Samarelli: claudia.samarelli@unioncamere.it

Trasferimento tecnologico:

Claudia Samarelli: claudia.samarelli@unioncamere.it

B) I SERVIZI AVANZATI PER LA NUOVA IMPRENDITORIALITÀ E IL SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE:

PROTOTIPO B: DISTRIBUZIONE DEI CONTRIBUTI PER REGIONE

Area territoriale	Progetti approvati	Contributo approvato
Abruzzo	4	193.345,13
Basilicata	2	157.083,00
Calabria	5	455.308,87
Campania	2	170.523,11
Emilia Romagna	2	86.759,74
Friuli Venezia Giulia	0	0,00
Lazio	3	159.732,00
Liguria	4	253.305,00
Lombardia	3	441.842,56
Marche	3	179.235,80
Molise	2	197.556,00
Piemonte	1	6.390,00
Puglia	3	162.446,45
Sardegna	2	81.503,65
Sicilia	6	574.590,75
Toscana	1	622.289,17
Trentino-Alto-Adige	1	18.192,00
Umbria	1	215.046,40
Veneto	3	178.538,80
Totale	48	4.153.688,44

Referenti Unioncamere:

Servizi avanzati per la nuova imprenditorialità:

Andrea Muti: andrea.muti@unioncamere.it

Sostegno all'occupazione:

Stefano Casagrande: stefano.casagrande@unioncamere.it

C) LE RETI DI IMPRESA NAZIONALI ED INTERNAZIONALI

PROTOTIPO C: DISTRIBUZIONE DEI CONTRIBUTI PER REGIONE

Area territoriale	Progetti approvati	Contributo approvato
Abruzzo	3	142.901,43
Basilicata	2	95.192,70
Calabria	5	288.561,58
Campania	3	186.053,66
Emilia Romagna	1	81.562,52
Friuli Venezia Giulia	3	86.897,25
Lazio	5	262.621,80
Liguria	2	50.372,70
Lombardia	1	147.659,44
Marche	2	81.206,00
Molise	1	120.012,00
Piemonte	1	7.920,00
Puglia	4	212.974,20
Sardegna	4	128.872,41
Sicilia	7	260.108,94
Toscana	5	157.366,11
Umbria	0	0,00
Veneto	2	133.650,60
Totale	51	2.443.933,34

Referenti Unioncamere:

Le reti di impresa nazionali:

Andrea Muti: andrea.muti@unioncamere.it

Le reti di impresa internazionali:

Carlo Spagnoli: carlo.spagnoli@unioncamere.it

PROGETTI FONDO PEREQUATIVO 2011-2012

I progetti devono essere avviati entro 3 mesi dalla comunicazione dei approvazione (avvenuta tra il 7/12/2012 e 11/12/2012);

I progetti devono essere conclusi entro il 15/12/2013, salvo possibilità di richiedere una proroga entro la stessa scadenza, per un massimo di tre mesi;

Il contributo è revocato qualora i costi sostenuti alla scadenza del progetto non superano il 30% di quelli ammessi in sede di approvazione;

La rendicontazione va trasmessa all'Unioncamere entro 2 mesi dalla scadenza.

I progetti poco coerenti con i prototipi devono essere riallineati ai contenuti del prototipo. In sede di comunicazione dell'avvio le Camere dovranno compilare il documento di programmazione delle attività, evidenziando tale riallineamento.

DISTRIBUZIONE DEI CONTRIBUTI PER LINEA PRIORITARIA

Prototipo	Progetti approvati	Contributo approvato
Sportelli legalità nelle camere di commercio	27	1.444.061,00
Promozione delle eccellenze produttive dei territori e della dieta mediterranea	66	3.825.969,50
Sportelli turismo	61	3.559.135,98
Green economy, blue economy e sviluppo sostenibile	55	2.609.800,00
Progetto nuove imprese esportatrici	70	4.532.253,16
Osservatori e monitoraggio dell'economia in ambito regionale	21	1.750.705,80
Gestione in ambito regionale di competenze e servizi comuni intercamerali	15	1.079.264,00
Progetti cofinanziati dalle regioni e/o attraverso i fondi strutturali	10	1.018.052,20
Totale	325	19.819.241,64

DISTRIBUZIONE DEI CONTRIBUTI PER AREA TERRITORIALE

Area territoriale	Progetti approvati	Contributo approvato
Nord-Ovest	50	3.326.391,80
Nord-Est	48	2.779.035,54
Centro	68	4.193.438,40
Sud-Isole	159	9.520.375,90
Totale	325	19.819.241,64

SPORTELLI LEGALITA' NELLE CAMERE DI COMMERCIO

Area territoriale	Progetti approvati	Contributo approvato
Abruzzo	1	34.998,00
Basilicata	1	58.380,00
Calabria	5	389.074,00
Campania	2	70.180,00
Emilia Romagna	1	23.480,00
Friuli Venezia Giulia	1	81.200,00
Marche	1	27.330,00
Molise	2	69.768,00
Puglia	1	97.440,00
Sardegna	1	30.756,00
Sicilia	6	383.750,00
Toscana	3	127.665,00
Trentino Alto Adige	1	21.344,00
Umbria	1	28.696,00
Totale	27	1.444.061,00

Referente Unioncamere:

Giuseppe Del Medico: giuseppe.delmedico@unioncamere.it

**PROMOZIONE DELLE ECCELLENZE PRODUTTIVE DEI
TERRITORI E DELLA DIETA MEDITERRANEA**

Area territoriale	Progetti approvati	Contributo approvato
Abruzzo	4	200.640,00
Basilicata	2	173.736,00
Calabria	5	294.680,00
Campania	3	278.058,00
Emilia Romagna	2	81.970,00
Friuli Venezia Giulia	2	96.850,00
Lazio	3	174.840,00
Liguria	3	204.060,00
Lombardia	2	79.600,00
Marche	4	185.350,00
Molise	2	141.439,00
Piemonte	7	324.276,00
Puglia	5	322.776,00
Sardegna	4	221.735,00
Sicilia	7	384.814,00
Toscana	4	353.038,00
Trentino Alto Adige	1	20.000,00
Umbria	1	57.400,00
Val D'Aosta	1	50.428,00
Veneto	4	180.279,50
Totale	66	3.825.969,50

Referente Unioncamere:

Andrea Muti: andrea.muti@unioncamere.it

SPORTELLI TURISMO

Area territoriale	Progetti approvati	Contributo approvato
Abruzzo	3	158.790,00
Basilicata	2	116.000,00
Calabria	4	255.124,00
Campania	3	142.735,10
Emilia Romagna	4	160.945,00
Friuli Venezia Giulia	3	222.944,84
Lazio	4	204.760,00
Liguria	3	165.730,00
Lombardia	2	143.540,00
Marche	3	160.360,00
Molise	2	137.030,00
Piemonte	8	383.259,00
Puglia	4	263.249,20
Sardegna	4	208.385,00
Sicilia	7	402.510,00
Toscana	3	329.682,00
Veneto	2	104.091,84
Totale	61	3.559.135,98

Referente Unioncamere:

Giovanna Pascale: giovanna.pascale@unioncamere.it

GREEN ECONOMY, BLUE ECONOMY E SVILUPPO SOSTENIBILE

Area territoriale	Progetti approvati	Contributo approvato
Abruzzo	2	97.152,00
Basilicata	1	48.000,00
Calabria	4	235.368,00
Campania	1	37.680,00
Emilia Romagna	4	206.234,40
Friuli Venezia Giulia	2	82.350,00
Lazio	4	151.220,00
Liguria	3	148.550,00
Lombardia	1	34.940,00
Marche	6	240.564,00
Molise	2	112.860,00
Piemonte	1	76.473,60
Puglia	4	176.460,00
Sardegna	5	253.752,00
Sicilia	8	338.614,00
Toscana	4	279.220,00
Trentino Alto Adige	1	18.960,00
Veneto	2	71.402,00
Veneto	3	178.538,80
Totale	58	2.788.338,80

Referenti Unioncamere:

Green economy:

Anna Mattiello: anna.mattiello@unioncamere.it

Blue economy e Sviluppo sostenibile:

Federica Scipioni: federica.scipioni@unioncamere.it

PROGETTO NUOVE IMPRESE ESPORTATRICI

Area territoriale	Progetti approvati	Contributo approvato
Abruzzo	4	193.350,00
Basilicata	2	179.228,00
Calabria	6	423.470,00
Campania	3	230.804,00
Emilia Romagna	2	240.195,00
Friuli Venezia Giulia	2	123.690,00
Lazio	4	223.626,00
Liguria	4	264.875,00
Lombardia	2	129.428,00
Marche	7	335.196,00
Molise	3	186.912,00
Piemonte	4	339.500,00
Puglia	4	180.725,00
Sardegna	4	245.175,00
Sicilia	7	388.172,00
Toscana	6	492.832,00
Trentino Alto Adige	1	55.600,00
Umbria	2	114.479,00
Veneto	3	184.996,16
Totale	70	4.532.253,16

Referente Unioncamere:

Carlo Spagnoli: carlo.spagnoli@unioncamere.it

OSSERVATORI E MONITORAGGIO DELL'ECONOMIA IN AMBITO REGIONALE

Area territoriale	Progetti approvati	Contributo approvato
Abruzzo	1	76.800,00
Basilicata	1	33.540,00
Calabria	1	96.000,00
Campania	1	124.500,00
Emilia Romagna	1	189.232,00
Friuli Venezia Giulia	1	40.076,00
Liguria	1	86.400,00
Lombardia	2	313.581,20
Marche	1	66.587,60
Molise	1	54.000,00
Piemonte	1	168.890,00
Puglia	1	95.400,00
Sardegna	2	67.530,00
Sicilia	1	68.004,00
Toscana	1	143.600,00
Trentino Alto Adige	1	25.600,00
Umbria	1	44.880,00
Val D'Aosta	1	8.085,00
Veneto	1	48.000,00
Totale	21	1.750.705,80

Referente Unioncamere:

Ilaria Cingottini: ilaria.cingottini@unioncamere.it

**GESTIONE IN AMBITO REGIONALE DI COMPETENZE E SERVIZI
COMUNI INTERCAMERALI**

Area territoriale	Progetti approvati	Contributo approvato
Abruzzo	1	100.800,00
Basilicata	1	25.356,00
Calabria	1	96.000,00
Campania	1	69.180,00
Emilia Romagna	1	91.220,00
Friuli Venezia Giulia	1	43.768,00
Liguria	1	76.600,00
Lombardia	1	184.800,00
Marche	1	84.000,00
Molise	1	49.260,00
Piemonte	1	115.800,00
Sicilia	1	60.600,00
Trentino Alto Adige	1	19.480,00
Umbria	1	24.000,00
Veneto	1	38.400,00
Totale	15	1.079.264,00

Referente Unioncamere:

Francesca Luccerini: francesca.luccerini@unioncamere.it

**PROGETTI COFINANZIATI DALLE REGIONI E/O ATTRAVERSO I
FONDI STRUTTURALI**

Area territoriale	Progetti approvati	Contributo approvato
Basilicata	1	54.000,00
Calabria	1	118.188,60
Campania	1	108.570,00
Emilia Romagna	1	246.200,00
Liguria	1	27.576,00
Marche	1	65.712,80
Molise	1	58.878,00
Toscana	1	232.000,00
Umbria	1	46.400,00
Veneto	1	60.526,80
Totale	10	1.018.052,20

Referente Unioncamere:

Francesca Luccerini: francesca.luccerini@unioncamere.it

REFERENTI PROGETTI ACCORDO DI PROGRAMMA 2011

SERVIZI AVANZATI DI IT E BANDA LARGA, RISPARMIO ENERGETICO E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO	
Servizi avanzati di IT e banda larga	federica.scipioni@unioncamere.it
Risparmio energetico	claudia.samarelli@unioncamere.it
Trasferimento tecnologico	claudia.samarelli@unioncamere.it

I SERVIZI AVANZATI PER LA NUOVA IMPRENDITORIALITÀ E IL SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	
Servizi avanzati per la nuova imprenditorialità	andrea.muti@unioncamere.it
Sostegno all'occupazione	stefano.casagrande@unioncamere.it

LE RETI DI IMPRESA NAZIONALI ED INTERNAZIONALI	
Le reti di impresa nazionali	andrea.muti@unioncamere.it
Le reti di impresa internazionali	carlo.spagnoli@unioncamere.it

REFERENTI PROGETTI FONDO 2011-2012

PROGETTI PER LE CAMERE DI COMMERCIO E LE UNIONI REGIONALI	
Sportelli legalità nelle camere di commercio	giuseppe.delmedico@unioncamere.it
Promozione delle eccellenze produttive dei territori e della dieta mediterranea	andrea.muti@unioncamere.it
Sportelli turismo	giovanna.pascale@unioncamere.it
Green economy, blue economy e sviluppo sostenibile	Green economy: anna.mattiello@unioncamere.it Blue economy e sviluppo sostenibile: federica.scipioni@unioncamere.it
Progetto nuove imprese esportatrici	carlo.spagnoli@unioncamere.it

PROGETTI PER FINALITÀ SPECIFICHE DELLE UNIONI REGIONALI	
Osservatori e monitoraggio dell'economia in ambito regionale	ilaria.cingottini@unioncamere.it
Gestione in ambito regionale di competenze e servizi comuni intercamerali	francesca.luccerini@unioncamere.it
Progetti cofinanziati dalle regioni e/o attraverso i fondi strutturali	francesca.luccerini@unioncamere.it